

Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)

del 7 dicembre 1998 (Stato 1° marzo 2010)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 20 capoversi 1–3, 21 capoverso 2, 24 capoverso 1, 177 e 185 capoverso 3 della legge del 29 aprile 1998¹ sull'agricoltura (LAgr);
visto l'articolo 46a della legge del 21 marzo 1997² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione;
visti gli articoli 15 capoverso 2 e 130 della legge del 18 marzo 2005³ sulle dogane;
visti gli articoli 4 capoverso 3 lettera c e 10 capoversi 1 e 3 della legge del 9 ottobre 1986⁴ sulla tariffa delle dogane,⁵

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Permessi generali d'importazione

¹ Per l'importazione di prodotti agricoli delle voci di tariffa doganale riportate in uno degli allegati della presente ordinanza o in un'ordinanza concernente l'importazione di prodotti specifici occorre un permesso. Il permesso è rilasciato sotto forma di permesso generale d'importazione (PGI) per determinati prodotti. Le deroghe all'obbligo del permesso sono stabilite nel capitolo 4, nell'allegato 1 o nelle ordinanze concernenti l'importazione di prodotti specifici.

² Il PGI è rilasciato su richiesta scritta a persone fisiche e giuridiche come pure a comunità di persone (in seguito persone) con domicilio o sede sul territorio doganale svizzero.

³ Il PGI ha validità illimitata e non è trasferibile.

⁴ La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve indicare nella dichiarazione doganale il numero del PGI dell'importatore, del destinatario o dell'intermediario.⁶

RU 1998 3125

¹ RS 910.1

² RS 172.010

³ RS 631.0

⁴ RS 632.10

⁵ Nuovo testo giusta il n. 49 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469 4631).

⁶ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5871).

Art. 2 Servizio per il rilascio dei permessi

Fatte salve le disposizioni della legge federale dell'8 ottobre 1982⁷ sull'approvvigionamento economico del Paese, il servizio per il rilascio dei permessi è l'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale).

Art. 3⁸**Art. 4⁹** Invii

¹ Invii via fax o Internet sono ammessi.

² Per data del fax o dell'invio via Internet s'intende rispettivamente l'ora stampata sul fax e l'ora di entrata dell'invio via Internet.

³ Se un invio è incompleto o non è compilato in modo corretto, l'autorità riserva un ulteriore termine di tre giorni feriali per porvi rimedio.

Capitolo 2: Aliquote di dazio e prezzi soglia¹⁰**Art. 5¹¹** Aliquote di dazio

Le aliquote di dazio che differiscono dalla tariffa generale¹² sono stabilite nell'allegato 1.

Art. 5a¹³ Aliquote doganali per lo zucchero

¹ Le aliquote doganali delle voci di tariffa 1701, 1702 e 1703 (nell'allegato 1, numero 17) sono stabilite dal Dipartimento federale dell'economia (DFE).

² Di massima il DFE stabilisce le aliquote doganali in modo che i prezzi dello zucchero importato corrispondano ai prezzi di mercato praticati nell'UE.

³ I prezzi possono scostarsi dai prezzi di mercato dell'UE verso l'alto o verso il basso all'interno di una forbice di 3 franchi per 100 chilogrammi, senza che le aliquote doganali debbano essere adeguate.

⁴ Come base di calcolo per la determinazione dei prezzi di mercato mondiali e dell'Unione europea servono segnatamente informazioni borsistiche, i prezzi franco

⁷ RS 531

⁸ Abrogato dal n. 49 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, con effetto dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ott. 2004 (RU 2004 3055).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5397).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5397).

¹² RS 632.10 allegato

¹³ Introdotto dal n. I dell'O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° ott. 2006 (RU 2006 2507).

frontiera doganale¹⁴, non tassati, i prezzi pubblicati dalla Commissione europea e le informazioni rappresentative concernenti i prezzi fornite dai diversi partner commerciali.

Art. 5b¹⁵ Aliquote di dazio per i cereali destinati all'alimentazione umana

¹ Le aliquote di dazio delle voci di tariffa 1001.9032, 1002.0032, 1007.0021, 1008.1021, 2021, 9022 e 9051 sono stabilite dal DFE.

² Il DFE fissa le aliquote di dazio per il 1° aprile e il 1° ottobre in modo che la differenza fra il prezzo per il frumento importato e il prezzo di riferimento pari a 56 franchi ogni 100 kg sia compensata al 60 per cento. Complessivamente, le aliquote di dazio e i contributi al fondo di garanzia ammontano al massimo a 23 franchi ogni 100 kg.

³ I prezzi per il frumento importato, compresi l'aliquota di dazio e il contributo al fondo di garanzia pari a 23 franchi ogni 100 kg, possono differire dal prezzo di riferimento entro una fascia di oscillazione di più/meno 5 franchi ogni 100 kg, senza che sia necessario adeguare le aliquote di dazio.

⁴ Le aliquote di dazio sono calcolate a partire dal prezzo sul mercato mondiale. Tale prezzo è definito soprattutto sulla base delle informazioni di borsa, dei prezzi franco dogana svizzera, non tassati e dalle informazioni rappresentative fornite da diversi partner commerciali.

⁵ Per le voci di tariffa 1101, 1102, 1103, 1104 e 1107 il DFE può fissare le aliquote di dazio sulla base delle aliquote di dazio e dei contributi al fondo di garanzia sulle materie prime. Per i cereali trasformati, può aumentare le aliquote di dazio calcolate sulla base dei valori di resa di al massimo 20 franchi ogni 100 kg.

Art. 6 Prezzi soglia

I prezzi soglia sono stabiliti nell'allegato 2.

Art. 7 Valori indicativi d'importazione e fascia di fluttuazione

I valori indicativi d'importazione e la fascia di fluttuazione di cui all'articolo 20 capoversi 3 e 4 della LAg sono stabiliti nell'allegato 3.

Art. 8¹⁶ Prezzo franco dogana svizzera, non tassato

¹ Il prezzo franco dogana svizzera, non tassato, si compone dei seguenti elementi:

- a. il prezzo del prodotto importato; e

¹⁴ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5871).

¹⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008 al 30 giu. 2013 (RU **2008** 3559). Il cpv. 5 entra in vigore il 1° lug. 2009.

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 3559).

- b. i costi assicurativi e di trasporto dei prodotti agricoli franco vagone dogana svizzera.

² L'Ufficio federale stabilisce il prezzo franco dogana svizzera, non tassato, dei prodotti agricoli. I calcoli si basano in particolare sulle quotazioni in borsa e sulle informazioni rappresentative riguardanti i prezzi fornite da diversi partner commerciali.

Art. 9 Adeguamento delle aliquote di dazio

Di norma ogni tre mesi l'Ufficio federale adegua in base ai prezzi franco vagone dogana svizzera delle merci le aliquote di dazio per prodotti agricoli con prezzo soglia o valore indicativo d'importazione.

Capitolo 3: Contingenti doganali

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 10 Contingenti doganali, contingenti doganali parziali e quantitativi indicativi

I contingenti doganali, i contingenti doganali parziali e i quantitativi indicativi sono stabiliti nell'allegato 4.

Art. 11 Periodo di contingentamento e utilizzazione

¹ Il periodo di contingentamento è costituito dall'anno civile.

² La quota di contingente doganale può essere utilizzata solo entro il periodo di contingentamento o entro i termini del periodo di liberazione.

Art. 12 Definizioni

¹ Gli aventi diritto a una quota di contingente doganale sono persone che adempiono le condizioni generali e particolari per l'assegnazione di una quota di contingente doganale.

² I titolari di una quota di contingente doganale sono persone alle quali è stata attribuita una quota di contingente doganale.

Art. 13 Condizione generale per l'attribuzione di quote di contingente doganale

¹ Le quote di contingente doganale possono essere attribuite a persone con domicilio o sede sul territorio doganale svizzero.

² Per l'attribuzione di una quota di contingente doganale è necessario un PGI.

Art. 14¹⁷ Accordo sull'utilizzazione di quote di contingente doganale

¹ Il titolare di una quota di contingente doganale può accordarsi con altri aventi diritto a una quota di contingente affinché l'importazione di prodotti agricoli da parte dell'avente diritto a una quota di contingente doganale sia addebitata alla quota di contingente del titolare.

² Gli accordi sull'utilizzazione di quote di contingente doganale, espressi in percentuale, devono essere contabilizzati elettronicamente mediante l'accesso sicuro a Internet entro il termine impartito dall'Ufficio federale. L'Ufficio federale può eccezionalmente autorizzare la contabilizzazione anche al di fuori del termine che ha impartito.

³ Gli accordi sull'utilizzazione di quote di contingente doganale espressi in percentuale, conclusi prima dell'attribuzione della quota di contingente, possono essere annunciati per scritto all'Ufficio federale entro il termine impartito da quest'ultimo.

⁴ Gli accordi sull'utilizzazione di determinati quantitativi devono avvenire prima dell'accettazione della dichiarazione doganale. Il detentore della quota di contingente doganale deve contabilizzarli mediante l'accesso sicuro a Internet, al più tardi il giorno lavorativo precedente l'imposizione all'importazione.

⁵ Per gli accordi riguardanti l'utilizzazione di determinati quantitativi, l'Ufficio federale può ammettere eccezioni alla contabilizzazione elettronica mediante l'accesso sicuro a Internet quando si tratta di accordi riguardanti quote di contingenti doganali esigue o imposizioni individuali, o se gli accordi sono stati conclusi prima dell'attribuzione della quota di contingente doganale. Questi accordi devono essere annunciati per scritto all'Ufficio federale entro il termine impartito da quest'ultimo.

⁶ Nella dichiarazione doganale occorre indicare il numero di PGI della persona autorizzata a utilizzare la quota di contingente doganale.

⁷ Nell'attribuzione di quote di contingente doganale in funzione delle importazioni (cifre comparative d'importazione) e nell'attribuzione in funzione dell'ordine di entrata delle domande di permesso, sempreché siano previste limitazioni, il quantitativo importato è addebitato alla persona sulla base del cui PGI doveva essere importato il prodotto agricolo, conformemente al capoverso 6.

Art. 15 Pubblicazione

¹ L'Ufficio federale pubblica l'utilizzazione delle quote di contingente doganale nel rapporto concernente i provvedimenti tariffali.

² Sono pubblicati:

- a. il contingente doganale completo o parziale;
- b. il tipo di ripartizione come pure gli oneri e le condizioni per l'utilizzazione;
- c. il nome come pure la sede o il domicilio dell'importatore;

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5871).

- d. il tipo e il quantitativo di prodotti agricoli assegnatigli durante un periodo determinato (quota di contingente doganale);
- e. il tipo e il quantitativo di prodotti agricoli effettivamente importati entro una quota di contingente doganale.

Sezione 2: Vendita all'asta

Art. 16 Bando

L'Ufficio federale pubblica il bando della vendita all'asta sul Foglio ufficiale svizzero di commercio.

Art. 17 Offerte

¹ Le offerte devono essere inoltrate sull'apposito formulario all'Ufficio federale oppure mediante l'accesso sicuro a Internet. Esse devono pervenire all'Ufficio federale entro i termini fissati nel bando.¹⁸

² Per la quantità oggetto del bando, ogni offerente può inoltrare al massimo cinque offerte con prezzi e quantità differenti.

³ È impossibile modificare o ritirare le offerte prima della scadenza del termine.

Art. 18 Attribuzione

¹ L'attribuzione avviene partendo dal prezzo più alto offerto, in ordine decrescente dei prezzi offerti. Le eccezioni fondate sulle attribuzioni massime di quote di contingente doganale sono disciplinate dalle ordinanze concernenti l'importazione di prodotti specifici.¹⁹

² Se del caso, al livello più basso che può essere preso in considerazione l'attribuzione avviene per un quantitativo ridotto proporzionalmente. Se il quantitativo è inferiore al quantitativo minimo l'offerente può ritirare la sua offerta.

³ Se il quantitativo di contingente doganale oggetto del bando non è utilizzato totalmente, il quantitativo restante può:

- a. essere di nuovo annunciato ai primi offerenti mediante circolare; oppure
- b. essere di nuovo oggetto di un bando generale.

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ott. 2004 (RU 2004 3055).

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 3559).

Art. 19 Prezzo d'aggiudicazione e termine di pagamento

¹ Il prezzo d'aggiudicazione corrisponde al prezzo offerto.

² L'importazione all'aliquota di dazio del contingente (ADC) o all'aliquota di dazio zero ai sensi dell'ordinanza dell'8 marzo 2002²⁰ sul libero scambio, è autorizzata soltanto quando è stato pagato l'intero prezzo d'aggiudicazione.²¹

³ Fatto salvo il capoverso 2, il termine di pagamento è di 90 giorni a contare dalla data della decisione.²²

⁴ L'importazione all'ADC o all'aliquota zero è autorizzata anche se, prima dell'importazione, è stata fornita all'Ufficio federale una garanzia bancaria o un'altra garanzia prevista dall'articolo 49 dell'ordinanza del 5 aprile 2006²³ sulle finanze della Confederazione. La garanzia deve corrispondere al prezzo d'aggiudicazione.²⁴

⁵ Le deroghe sono stabilite nelle ordinanze relative al disciplinamento del mercato, per prodotti.²⁵

Art. 20 Pubblicazione dell'attribuzione

L'attribuzione delle quote di contingente doganale è pubblicata sul Foglio ufficiale svizzero di commercio.

Sezione 3: Prestazione all'interno del Paese**Art. 21**

¹ La prestazione all'interno del Paese è il ritiro di prodotti agricoli svizzeri dello stesso tipo, di qualità commerciale, durante un periodo prestabilito.

² Una prestazione all'interno del Paese può essere fatta valere solo se i prodotti agricoli sono acquistati e pagati direttamente al produttore. Le eccezioni al ritiro diretto presso il produttore sono disciplinate nelle ordinanze concernenti l'importazione di prodotti specifici.

³ Le esigenze qualitative sono rispettate quando i prodotti agricoli corrispondono ai criteri qualitativi formulati dalle ditte o delle organizzazioni che l'Ufficio federale ha incaricato della vigilanza.

²⁰ [RU 2002 1158, 2004 4599 4971, 2005 569, 2006 867 allegato n. 3 2901 2995 allegato 4 n. II 8 4659, 2007 1469 allegato 4 n. 22 2273 3417. RU 2008 3519 art. 7]. Vedi ora l'O del 18 giu. 2008 sul libero scambio I (RS 632.421.0).

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mag. 2007 (RU 2007 2327).

²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 2507).

²³ RS 611.01

²⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003 (RU 2003 5397). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mag. 2007 (RU 2007 2327).

²⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5397).

⁴ Un prodotto agricolo indigeno può essere oggetto una sola volta di una prestazione all'interno del Paese.

⁵ ...²⁶

Sezione 3a:²⁷

Attribuzione in funzione dell'ordine di entrata delle domande di permesso

Art. 21a Inoltro delle domande

¹ Se le quote di contingente doganale vengono attribuite in funzione dell'ordine di entrata delle domande presso il servizio per il rilascio dei permessi, le domande possono essere inoltrate al servizio per il rilascio dei permessi soltanto a partire dal primo giorno feriale di dicembre precedente l'inizio del periodo di contingentamento.

² Le domande inoltrate lo stesso giorno sono considerate inoltrate contemporaneamente.²⁸

Art. 21b Attribuzione nel giorno in cui il contingente doganale giunge a esaurimento

Il giorno in cui il contingente doganale giunge a esaurimento, la quantità rimanente viene attribuita proporzionalmente alle domande inoltrate il giorno stesso.

Art. 21c Utilizzazione incompleta della quantità attribuita

Se, in caso di contingenti con un'eccedenza di domanda, un richiedente importa durante il periodo di contingentamento meno del 90 per cento della quantità attribuitagli, nel successivo periodo di contingentamento gli viene attribuita al massimo detta quantità importata, dedotta la quantità non importata.

Sezione 4: Rinuncia alla ripartizione di contingenti doganali

Art. 22

Se si rinuncia a disciplinare la ripartizione di un determinato contingente doganale intero o parziale, gli aventi diritto a una quota di contingente doganale possono effettuare ogni importazione all'ADC.

²⁶ Abrogato dal n. I dell'O del 18 nov. 2009, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5871).

²⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 5397).

²⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ott. 2004 (RU **2004** 3055).

Capitolo 3a:²⁹ Prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato

Sezione 1: Animali della specie equina

Art. 22a

¹ Le presenti disposizioni si applicano ad animali della specie equina delle voci di tariffa doganale riportate nell'allegato 4a numero 1³⁰, ad eccezione di animali da macello, cavalli selvatici e asini selvatici.

² Le quote del contingente doganale n. 01 (Animali della specie equina) sono assegnate secondo l'ordine di accettazione della dichiarazione doganale.

³ I puledri accompagnati dalla giumenta (fino all'età di sei mesi) possono essere importati all'aliquota di dazio del contingente (ADC), senza essere computati nella quota di contingente doganale, se:

- a. la giumenta, gravida, è stata esportata nel quadro del regime di ammissione temporanea;
- b. l'appartenenza del puledro alla giumenta da importare è comprovata e se per esso un'organizzazione d'allevamento riconosciuta ha rilasciato un documento d'identificazione.

Sezione 2:

Importazione di cereali, foraggi, paglia e merci dalla cui trasformazione si ricava foraggio e determinazione delle aliquote di dazio

Art. 22b Determinazione delle aliquote di dazio

¹ L'Ufficio federale calcola le aliquote di dazio per i prodotti di cui all'allegato 4a numero 2 come segue:

- a. per le merci con prezzo soglia, determinante è la differenza tra il prezzo soglia o il valore indicativo d'importazione e il prezzo franco dogana svizzera non sdoganato, come pure il contributo del fondo di garanzia;
- b. per le merci dalla cui trasformazione si ricava foraggio, l'aliquota di dazio di cui alla lettera a va moltiplicata per la quota di foraggio prodotta (in percentuale).

² Contemporaneamente all'adeguamento delle aliquote di dazio di cui al capoverso 1, la Direzione generale delle dogane adegua anche le aliquote di dazio di cui all'articolo 14 capoverso 3 della legge federale del 18 marzo 2005 sulle dogane.

²⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6225).
³⁰ RS 632.10 allegato

³ Per i prodotti agricoli e i prodotti trasformati il DFE può stabilire valori di resa sulla base della loro composizione.³¹

⁴ Per i miscugli di foraggi delle voci di tariffa³² 2309.9011, 2309.9081, 2309.9082 e 2309.9089, il DFE può prevedere che le aliquote di dazio siano stabilite sulla base di ricette standard. In tal caso, per la voce di tariffa 2309.9081 può inoltre introdurre un supplemento di 4 franchi al massimo ogni 100 kg di miscugli di foraggi e un supplemento di 8 franchi al massimo ogni 100 kg di latte per vitelli.

⁵ Una volta definito, il supplemento per miscugli di foraggi non può essere aumentato. Può essere prelevato fino al 31 dicembre 2011.

Art. 22c Importazione di cereali grezzi per l'alimentazione umana

¹ Nel caso del contingente doganale n. 28 (Cereali grezzi per l'alimentazione umana) si rinuncia a disciplinare la ripartizione.

² I gestori di mulini svizzeri di orzo, avena e granoturco possono importare cereali grezzi per l'alimentazione umana delle voci di tariffa 1003.0061, 1004.0031 e 1005.9021 all'aliquota di dazio del contingente, se:

- a. importano le merci a scopo di macinatura, assumendosene i costi e gli eventuali rischi;
- b. dispongono di adeguati impianti di trasformazione;
- c. trasformano la merce importata nella propria azienda;
- d. garantiscono, in un regime di sfruttamento standard, la fabbricazione di prodotti adatti all'alimentazione umana;
- e. si impegnano a versare posticipatamente la differenza di dazio, nel caso in cui gli indici di sfruttamento stabiliti non siano stati raggiunti; e
- f. si impegnano a utilizzare per l'alimentazione umana almeno il 15 per cento dell'avena commestibile e dell'orzo commestibile, nonché almeno il 45 per cento del granoturco commestibile.

³ L'Ufficio federale decide in merito alla domanda di autorizzazione.

Art. 22d Contingente doganale di grano duro

¹ Nel caso del contingente doganale n. 26 (Grano duro) si rinuncia a disciplinare la ripartizione.

² È autorizzato a importare grano duro all'aliquota di dazio del contingente chi dispone di un permesso generale di importazione di réservesuisse ai sensi dell'articolo 8 della legge federale dell'8 ottobre 1982³³ sull'approvvigionamento economico del Paese.

³¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2008 3559).

³² RS 632.10 allegato

³³ RS 531

³ Nella media di un trimestre civile, almeno il 64 per cento del grano duro importato all'aliquota di dazio del contingente deve essere utilizzato per fabbricare prodotti della macinazione. Questi ultimi devono essere utilizzati come semolino da cucina per l'alimentazione umana oppure come friscello per fabbricare paste alimentari; nella media di un trimestre civile almeno il 96 per cento del friscello deve essere utilizzato a questo scopo.

⁴ Gli importatori e tutti gli acquirenti sono autorizzati a fornire il grano duro importato all'aliquota di dazio del contingente solo a persone che si sono impegnate nei confronti dell'Amministrazione federale delle dogane a rispettare i requisiti di cui al capoverso 3.

Art. 22e Contingente doganale di cereali panificabili

¹ Le quote del contingente doganale n. 27 (Cereali panificabili) sono assegnate secondo l'ordine di accettazione della dichiarazione doganale.

² Ha diritto a una quota di contingente doganale chi dispone di un permesso generale di importazione di *réservesuisse* ai sensi dell'articolo 8 della legge federale dell'8 ottobre 1982³⁴ sull'approvvigionamento economico del Paese.

³ Il contingente doganale è scaglionato nel tempo in più parti secondo l'allegato 4b e liberato secondo scadenze. L'Ufficio federale può modificare nell'allegato 4b le quote dei contingenti doganali e i periodi. Può inoltre modificare l'inizio del periodo di contingentamento affinché non coincida con un giorno festivo ufficiale, un sabato o una domenica.³⁵

⁴ Il DFE può aumentare temporaneamente il contingente doganale di cereali panificabili in caso di insufficiente approvvigionamento del mercato indigeno dopo aver sentito le cerchie interessate.³⁶

Art. 22f Versamento posticipato del dazio

¹ Se al momento dell'importazione le merci di cui all'allegato 4a numero 2 non sono state dichiarate come destinate al foraggiamento, nella media di ogni anno civile, per 100 kg lordi di merce importata possono essere utilizzati quali foraggi al massimo 10 kg; sono esclusi i prodotti trasformati per i quali il DFE ha stabilito indici di sfruttamento. Se la quantità massima è superata, il dazio determinante deve essere versato posticipatamente in funzione della differenza.

² L'azienda di trasformazione che non rispetta le percentuali di sfruttamento di cui agli articoli 22c capoverso 2 lettera f e 22d capoverso 3, è tenuta a versare posticipatamente il dazio sulla differenza rispetto allo sfruttamento minimo secondo l'aliquota di dazio fuori contingente applicabile al momento della nascita dell'obbligazione doganale. Se tale momento non può essere determinato, va applicata l'aliquota di dazio più elevata valida nel trimestre in questione.

³⁴ RS 531

³⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5871).

³⁶ Applicabile fino al 30 giu. 2008 (RU 2007 6225).

³ L'azienda di trasformazione che, per motivi qualitativi, non rispetta le percentuali di sfruttamento di cui all'articolo 22d capoverso 3, è tenuta a versare posticipatamente il dazio sulla differenza rispetto allo sfruttamento minimo secondo l'aliquota di dazio della voce di tariffa 1101.0059 applicabile al momento della nascita dell'obbligazione doganale. Se tale momento non può essere determinato, va applicata l'aliquota di dazio più elevata valida nel trimestre in questione.

⁴ L'Amministrazione federale delle dogane decide in merito al versamento posticipato sulla base delle notifiche delle aziende di trasformazione o dei controlli che vi ha effettuato.

Art. 22g Versamento posticipato dell'obbligazione doganale

Se la trasformazione genera un minor valore, l'obbligazione doganale da versare posticipatamente è ridotta in funzione del minor valore del foraggio.

Sezione 3:³⁷

Importazione di latte e latticini, oli e grassi commestibili, nonché caseine e caseinati

Art. 22h Campo d'applicazione

Le disposizioni della presente sezione si applicano:

- a. al latte e ai latticini delle voci di tariffa elencate nell'allegato 4 numero 4;
- b. agli oli e ai grassi commestibili elencati nei capitoli 11, 12 e 15 della tariffa generale e alle materie prime e ai prodotti semilavorati destinati alla loro fabbricazione;
- c.³⁸ alla caseina, ai caseinati e agli altri derivati della caseina nonché alle colle a base di caseina delle voci di tariffa 3501.1010, 1090, 9011, 9019, 9091 e 9099.

Art. 22i Permesso generale d'importazione

Il permesso generale d'importazione (PGI) per l'importazione di oli e grassi commestibili nonché materie prime e prodotti semilavorati destinati alla loro fabbricazione è rilasciato da réservesuisse.

Art. 22j Attribuzione delle quote del contingente doganale parziale

¹ Le quote del contingente doganale parziale 7.1 sono attribuite agli aventi diritto alle quote di contingente doganale conformemente al regolamento del 22 dicembre 1933³⁹ concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche.

³⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 3559).

³⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5871).

³⁹ RS **0.631.256.934.953**

² Il contingente doganale parziale 7.2 viene messo all'asta in due parti; la prima parte pari a 100 tonnellate da importare durante l'intero periodo di contingentamento e la seconda parte pari a 200 tonnellate da importare durante il secondo semestre del periodo di contingentamento.

³ Le quote del contingente doganale parziale 7.3 sono attribuite secondo l'ordine di arrivo delle domande all'Ufficio federale. I prodotti importati nell'ambito del contingente doganale parziale 7.3 possono essere utilizzati esclusivamente per l'alimentazione umana.

⁴ Il contingente doganale parziale 7.4 pari a 100 tonnellate viene messo all'asta. Nell'ambito del contingente doganale parziale 7.4 il burro può essere importato soltanto in grandi recipienti con una capacità di almeno 25 kg.

⁵ Le quote del contingente doganale parziale 7.5 sono attribuite secondo l'ordine di accettazione della dichiarazione doganale.

⁶ La ripartizione del contingente doganale parziale 7.6 non è disciplinata.

⁷ La ripartizione del contingente doganale n. 8 non è disciplinata.

Art. 22^{k40} Aumento dei contingenti doganali parziali

In caso di insufficiente approvvigionamento del mercato indigeno, l'Ufficio federale può aumentare temporaneamente i contingenti doganali parziali 7.2 e 7.4 dopo aver sentito le cerchie interessate.

Sezione 4:⁴¹ Importazione di patate

Art. 22/ Categorie di merce

¹ Il contingente doganale parziale 14.1 (patate) è suddiviso nelle seguenti categorie di merce:

- a. patate da semina;
- b. patate da tavola;
- c. patate destinate alla valorizzazione.

² Il contingente doganale parziale 14.2 (prodotti a base di patate) è suddiviso nelle seguenti categorie di merce:

- a. prodotti semilavorati per la fabbricazione di prodotti delle voci di tariffa 2103.9000 e 2104.1000;
- b. prodotti semilavorati, altri;
- c. prodotti finiti.

³ L'assegnazione delle voci di tariffa alle singole categorie di merce è disciplinata nell'allegato 4 numero 7.

⁴⁰ In vigore fino al 30 giu. 2013.

⁴¹ Introdotta dal n. I dell'O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2008 3559).

Art. 22m Suddivisione dei contingenti doganali parziali fra le singole categorie di merce; liberazione delle importazioni

¹ Dopo aver sentito le cerchie interessate e sulla base della situazione del mercato, l'Ufficio federale suddivide i quantitativi totali del contingente doganale fra le singole categorie di merce; può prevedere di scaglionare nel tempo l'importazione.

² L'Ufficio federale stabilisce la durata del periodo nel quale le patate e i prodotti a base di patate assegnati possono essere importati.

Art. 22n⁴² Aumento dei contingenti doganali parziali

In caso di insufficiente approvvigionamento del mercato indigeno, l'Ufficio federale può aumentare temporaneamente i contingenti doganali parziali 14.1 (patate) e 14.2 (prodotti a base di patate) dopo aver sentito le cerchie interessate.

Art. 22o Quote del contingente doganale parziale patate per patate da semina, patate da tavola e patate destinate alla valorizzazione

¹ Le quote del contingente doganale parziale 14.1 (patate da semina, patate da tavola e patate destinate alla valorizzazione) sono attribuite in percentuale secondo la prestazione all'interno del Paese delle singole organizzazioni o aziende rispetto alle prestazioni complessive fatte valere di diritto.

² Le quote del contingente doganale sono attribuite soltanto se la prestazione all'interno del Paese ammonta a oltre 100 tonnellate.

Art. 22p Prestazione all'interno del Paese

¹ Per prestazione all'interno del Paese si intende:

- a. per le patate da semina: il quantitativo di patate da semina indigene che l'organizzazione di moltiplicazione ha comperato direttamente dai produttori di sementi durante il periodo di calcolo;
- b. per le patate da tavola: il quantitativo di patate da tavola indigene imballate e pronte al consumo, che le aziende d'imbballaggio hanno fornito al commercio al dettaglio durante il periodo di calcolo;
- c. per le patate destinate alla valorizzazione: il quantitativo di patate destinate alla valorizzazione che le aziende di valorizzazione hanno ritirato durante il periodo di calcolo ai fini della valorizzazione.

² Per periodo di calcolo si intende il periodo fra il diciottesimo mese (luglio) e il settimo mese (giugno) precedenti il relativo periodo di contingentamento.

³ I documenti che accompagnano la domanda devono comprovare in modo ineccepibile la prestazione all'interno del Paese che si è fatta valere.

⁴² In vigore fino al 30 giu. 2013 (RU 2009 1265).

Art. 22q Domande

Le domande di quote del contingente doganale parziale 14.1 (patate) vanno inoltrate all'Ufficio federale entro il 30 settembre precedente il periodo di contingentamento mediante gli appositi moduli.

Art. 22r Quote di contingente doganale per i prodotti a base di patate

¹ Le quote del contingente doganale parziale 14.2 (prodotti a base di patate) sono messe all'asta.

² Per i prodotti semilavorati di cui all'articolo 22l capoverso 2 lettera a, hanno diritto a quote del contingente doganale soltanto le persone che sottopongono questi prodotti a ulteriore lavorazione nella loro azienda.

Capitolo 4: Eccezioni all'obbligo del permesso d'importazione, margini di tolleranza

Sezione 1: Prodotti agricoli senza contingente doganale

Art. 23⁴³ Spedizioni

I prodotti agricoli per i quali non è previsto un contingente doganale possono essere importati senza PGI fino a concorrenza di 20 kg lordi o 20 l. L'eccezione non concerne le spedizioni di prodotti della voce doganale ex 1209.9100.

Art. 24⁴⁴ Traffico turistico

Nel traffico turistico i prodotti agricoli destinati ad uso privato sono esenti da PGI.

Sezione 2: Prodotti agricoli con contingente doganale

Art. 25 Spedizioni

¹ I prodotti agricoli per i quali è previsto un contingente doganale possono essere importati senza PGI al di fuori del contingente doganale fino a concorrenza di 20 kg lordi o 20 l.

² Per importazioni uniche in quantitativi esigui e in condizioni particolari, segnatamente in occasione di fiere o manifestazioni simili, come pure importazioni per

⁴³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 gen. 2000, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 384).

⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. 49 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).

l'ammissione temporanea a scopi sperimentali, il servizio per il rilascio dei permessi può:⁴⁵

- a. esentare dal PGI senza limitazioni quantitative; e
- b. autorizzare l'importazione all'ADC senza computo nel contingente doganale da ripartire importazioni uniche in quantitativi esigui e in condizioni particolari.

Art. 26⁴⁶ Traffico turistico

¹ Nel traffico turistico l'importazione di prodotti agricoli per i quali è previsto un contingente è permessa per uso privato:

- a. senza PGI nelle quantità di cui all'allegato 5 e
- b.⁴⁷ all'aliquota forfetaria secondo l'allegato 1 dell'ordinanza del DFF del 4 aprile 2007⁴⁸ sulle dogane, senza computo nel contingente, nelle quantità di cui all'allegato 6.

² L'articolo 66 dell'ordinanza del 1° novembre 2006⁴⁹ sulle dogane non si applica ai quantitativi soggetti a dazio secondo l'aliquota di dazio fuori contingente.

Art. 27⁵⁰ Modifica degli allegati

D'intesa con il Dipartimento federale delle finanze (Amministrazione federale delle dogane) il DFE può modificare gli allegati 5 e 6.

Capitolo 5: Rilevazione dei dati, tasse e provvedimenti di salvaguardia

Sezione 1: Rilevazione dei dati necessari

Art. 28

¹ Nella misura in cui l'applicazione della normativa in materia di importazione di prodotti agricoli o il rispetto di impegni internazionali lo richiedano, produttori, spedizionieri, magazzinieri, addetti alla trasformazione, commercianti, grossisti, dettaglianti, importatori, mittenti della merce, le loro organizzazioni nonché gli uffici centrali possono essere consultati per la rilevazione e la notifica di dati relativi alla situazione del mercato.

² I dati devono corrispondere alla realtà dei fatti al momento della rilevazione ed essere verificabili da parte dei servizi incaricati dell'esecuzione dei provvedimenti.

⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. 49 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU **2007** 1469).

⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. 49 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU **2007** 1469).

⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mag. 2007 (RU **2007** 2327).

⁴⁸ RS **631.011**

⁴⁹ RS **631.01**

⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° ott. 2006 (RU **2006** 2507).

Sezione 2: Tasse

Art. 29⁵¹ Modifica degli allegati

D'intesa con il Dipartimento federale delle finanze (Amministrazione federale delle dogane) il DFE può modificare gli allegati 5 e 6.

Art. 30⁵²

Art. 31⁵³

Art. 32⁵⁴

Sezione 3: Provvedimenti di salvaguardia

Art. 33

¹ D'intesa con il Dipartimento federale delle finanze (Amministrazione federale delle dogane) il DFE adotta i provvedimenti organizzativi necessari per un'applicazione tempestiva ed efficace delle clausole di salvaguardia previste da accordi internazionali nel settore agricolo.

² Se l'applicazione è urgente ed è impossibile attendere la decisione del Consiglio federale, il DFE decide dell'applicazione.

³ Se si può supporre che tutte le relative condizioni siano soddisfatte, è possibile ricorrere alle clausole di salvaguardia in via eccezionale anche se tutte le informazioni relative all'accesso al mercato effettivamente accordato e i dati statistici necessari non sono ancora disponibili o valutati integralmente. Se mancano le basi statistiche riguardanti una voce di tariffa si possono utilizzare dati relativi a prodotti agricoli analoghi.

⁴ Per tenere conto delle particolarità di prodotti agricoli deperibili e di stagione, nei loro confronti possono essere applicati periodi di calcolo più corti.

⁵¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° ott. 2006 (RU **2006** 2507).

⁵² Abrogato dal n. IV 62 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4477).

⁵³ Abrogato dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 5397).

⁵⁴ Abrogato dal n. I dell'O del 17 nov. 1999 (RU **1999** 3628).

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 34 Esecuzione

¹ L'Ufficio federale esegue la presente ordinanza, sempre che altre autorità non ne siano state incaricate.

² L'Amministrazione federale delle dogane esegue la presente ordinanza alla frontiera e mette a disposizione dell'Ufficio federale i dati concernenti i quantitativi di prodotti agricoli importati.

Art. 35⁵⁵ Disposizione transitoria relativa alla modifica del 25 giugno 2008

¹ Sino al 30 giugno 2009, il DFE fissa le aliquote di dazio per i cereali destinati all'alimentazione umana in modo che la differenza fra il prezzo per il frumento importato e il prezzo di riferimento pari a 60 franchi ogni 100 kg sia compensata al 60 per cento. Complessivamente, le aliquote di dazio e i contributi al fondo di garanzia ammontano al massimo a 27 franchi ogni 100 kg.

² Sino al 30 giugno 2009 i prezzi per il frumento importato, compresi l'aliquota di dazio e il contributo al fondo di garanzia pari a 27 franchi ogni 100 kg, possono differire dal prezzo di riferimento entro una fascia di oscillazione di più/meno 5 franchi ogni 100 kg, senza che sia necessario adeguare le aliquote di dazio.

Art. 35^a⁵⁶

Art. 36 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU **2008** 3559).

⁵⁶ Introdotto dal n. 6 dell'all. all'O del 26 feb. 2003 (RU **2003** 529). Abrogato dal n. I dell'O del 23 giu. 2004, con effetto dal 1° ott. 2004 (RU **2004** 3055).

Allegato 157
(art. 5, 5a e 5b)

Elenco delle aliquote di dazio applicabili all'importazione di prodotti agricoli e delle eccezioni all'obbligo di ottenere un permesso

1. Disciplina del mercato: animali vivi della specie equina

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per capo <i>[1]</i>	Testo complementare
	(Fr.)	
0101. 1011	120.00	PGI non necessario
1019	3834.00	PGI non necessario
1021	3.00	PGI non necessario
1029	1281.00	PGI non necessario
9021	3.00	PGI non necessario
9029	1281.00	PGI non necessario
9095	120.00	PGI non necessario
9096	3834.00	PGI non necessario
9097	2250.00	PGI non necessario
9098	900.00	PGI non necessario

[1] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale

⁵⁷ Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 17 nov. 1999 (RU 1999 3628). Aggiornato dal n. I dell'O del 13 dic. 1999 (RU 1999 3622), dal n. II, cpv. 1, dell'O del 1° nov. 2000 (RU 2000 2838), dal n. 14 dell'all. all'O del 3 lug. 2001 (RU 2001 2091), dal n. I dell'O del 26 giu. 2002 (RU 2002 2506), dal n. 6 dell'all. all'O del 26 feb. 2003 (RU 2003 529), dal n. II cpv. 1 delle O del 26 nov. 2003 (RU 2003 5397), del 23 giu. 2004 (RU 2004 3055), dal n. 5 dell'all. all'O del 22 dic. 2004 concernente la modifica della tariffa doganale allegata alla L sulla tariffa delle dogane e altri decreti in correlazione con l'Acc. del 26 ott. 2004 fra la Svizzera e la CE concernenti i prodotti agricoli trasformati (RU 2005 503), dal n. I dell'O del 1° mar. 2006 (RU 2006 889), dal n. II cpv. 1 dell'O del 9 giu. 2006 (RU 2006 2507), dal n. II 11 dell'all. 4 all'O del 28 giu. 2006 (RU 2006 2995), dal n. II cpv. 1 dell'O del 16 mag. 2007 (RU 2007 2327), dal n. III cpv. 1 dell'O del 14 nov. 2007 (RU 2007 6225), dal n. IV cpv. 1 dell'O del 25 giu. 2008 (RU 2008 3559), dal n. I dell'O del 6 mag. 2009 (RU 2009 2585), dai n. I delle O del DFE del 18 giu. 2009 (RU 2009 3141), dal n. I dell'O del DFE del 17 feb. 2010 (RU 2010 725) e dal n. I cpv. 1 dell'O dell'UFAG del 22 feb. 2010, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2010 727).

2. Disciplinamento del mercato: animali da allevamento e da reddito, nonché sperma di bovini

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per capo <i>II</i>	Testo complementare
	(Fr.)	
0102. 1091	2500.00	
1099	1500.00	
9099	1275.00	
0103. 1090	1000.00	
9110	33.00	
9210	10.00	
0104. 1010	5.00	
2010	3.00	
0511. 1090	5.00	

[I] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale.

3. Disciplinamento del mercato: animali da macello, carni di animali delle specie bovina, equina, ovina, caprina e suina come pure volatili

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi <i>II</i>	Testo complementare
	(Fr.)	
	al pezzo:	
0101. 9091	90.00	
9092	1309.00	
0102. 9011	95.00	
9019	1275.00	
0103. 9120	63.00	
9190	1309.00	
9220	40.00	
9290	1309.00	
0104. 1020	25.00	
1090	122.00	
2020	43.00	
2090	59.50	
	per 100 kg lordi:	
0201. 1011	94.00	
1019	758.00	
1091	69.00	
1099	758.00	
2011	109.00	
2019	1368.00	
2091	159.00	
2099	1368.00	
3011	109.00	

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi <i>[1]</i>	Testo complementare
		(Fr.)
	per 100 kg lordi:	
	3019	2212.00
	3091	159.00
	3099	2212.00
0202.	1011	94.00
	1019	758.00
	1091	69.00
	1099	758.00
	2011	109.00
	2019	1233.00
	2091	159.00
	2099	1233.00
	3011	109.00
	3019	2057.00
	3091	109.00
	3099	2057.00
0203.	1191	43.00
	1199	347.00
	1291	50.00
	1299	508.00
	1981	50.00
	1991	2304.00
	1999	396.00
	2191	43.00
	2199	355.00
	2291	50.00
	2299	474.00
	2981	50.00
	2991	2304.00
	2999	329.00
0204.	1010	30.00
	1090	838.00
	2110	30.00
	2190	845.00
	2210	30.00
	2290	753.00
	2310	30.00
	2390	760.00
	3010	30.00
	3090	749.00
	4110	30.00
	4190	858.00
	4210	30.00
	4290	809.00
	4310	30.00
	4390	760.00
	5010	49.00
	5090	700.00
0205.	0010	20.00
	0090	1459.00
0206.	1011	79.00
	1019	153.00

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi <i>[1]</i>	Testo complementare
	(Fr.)	
1021	153.00	
1029	919.00	
1091	109.00	
1099	919.00	
2110	110.00	
2190	153.00	
2210	190.00	
2290	919.00	
2910	140.00	
2990	919.00	
3091	50.00	
3099	68.00	
4191	68.00	
4199	68.00	
4991	68.00	
4999	68.00	
8010	49.00	
8090	68.00	
9010	50.00	
9090	68.00	
0207. 1110	30.00	
1210	30.00	
1311	30.00	
1321	30.00	
1481	30.00	
1491	30.00	
2410	30.00	
2510	30.00	
2611	30.00	
2621	30.00	
2781	30.00	
2791	30.00	
3211	30.00	
3291	30.00	
3311	30.00	
3391	30.00	
3511	30.00	
3591	30.00	
3610	36.33	
3691	30.00	
0209. 0011	55.00	
0019	55.00	
0210. 1191	225.00	
1199	1530.00	
1291	175.00	
1299	255.00	
1991	225.00	
1999	935.00	
2010	375.00	
2090	1190.00	
9911	146.00	
9912	146.00	

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi <i>[1]</i>	Testo complementare
	(Fr.)	
9919	146.00	
9931	30.00	
9941	30.00	
9951	30.00	
9961	30.00	
9971	30.00	
9981	30.00	
0504. 0039	0.50	
1601. 0011	110.00	
0019	893.00	
0021	125.00	
0029	893.00	
0031	75.00	
1602. 1010	85.00	PGI non necessario
2071	170.00	
2079	798.00	
3110	50.00	
3210	50.00	
3910	50.00	
4111	115.00	
4119	850.00	
4191	100.00	
4199	850.00	
4210	100.00	
4290	850.00	
4910	100.00	
4990	850.00	
5011	130.00	
5019	638.00	
5091	140.00	
5099	638.00	
9011	100.00	
9019	638.00	

[1] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale

4. Disciplinamento del mercato: latticini

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi [1]	Testo complementare
(Fr.)		
0401. 3020	1340.00	
0402. 2120	1340.00	
2920	1340.00	
9110	223.00	
9120	1340.00	
9910	223.00	
0403. 1020	[2]	
9091	18.00	
0404. 1000	170.00	
0406. 1010	25.50	PGI non necessario
1020	264.00	PGI non necessario
1090	289.00	PGI non necessario
2010	408.00	PGI non necessario
2090	315.00	PGI non necessario
3010	230.00	PGI non necessario
3090	442.00	PGI non necessario
4010	21.30	PGI non necessario
4021	85.00	PGI non necessario
4029	289.00	PGI non necessario
4081	408.00	PGI non necessario
4089	315.00	PGI non necessario
9011	25.50	PGI non necessario
9019	289.00	PGI non necessario
9021	34.00	PGI non necessario
9031	115.00	PGI non necessario
9039	21.00	PGI non necessario
0406. 9051	50.00	importati nell'ambito del contingente speciale, PGI non necessario per ADFC e ADC
9059	50.00	importati nell'ambito del contingente speciale, PGI non necessario per ADFC e ADC
9060	51.00	PGI non necessario
9091	408.00	PGI non necessario
9099	315.00	PGI non necessario

[1] *In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale.*

[2] *Il dazio doganale è fissato nell'ordinanza del DFE concernente gli elementi mobili applicabili all'importazione di prodotti agricoli trasformati (RS 632.111.722.1).*

5. Disciplinamento del mercato: uova e prodotti di uova

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi	Testo complementare
(Fr.)		
0407. 0010	50.00	PGI non necessario
0090	371.00	PGI non necessario
0408. 1110	255.00	PGI non necessario
1190	500.00	PGI non necessario
1910	79.00	PGI non necessario
1990	134.00	PGI non necessario
9110	255.00	PGI non necessario
9190	500.00	PGI non necessario
9910	79.00	PGI non necessario
9990	134.00	PGI non necessario
3502. 1110	255.00	PGI non necessario
1190	1596.00	PGI non necessario
1910	79.00	PGI non necessario
1990	420.00	PGI non necessario

6. Piante vive

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi	Testo complementare
<i>[1]</i>		
(Fr.)		
0601. 1010	38.10	PGI non necessario
2010	1.40	PGI non necessario
0602. 2059	5.20	PGI non necessario
4010	5.20	PGI non necessario
9011	1.40	PGI non necessario
9012	0.20	PGI non necessario
9019	5.20	PGI non necessario
0604. 1010	0.00	PGI non necessario
9111	0.00	PGI non necessario
9119	5.00	PGI non necessario
9190	0.00	PGI non necessario
9910	0.00	PGI non necessario
0713. 3319	0.00	PGI non necessario

[1] Aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale

7. Disciplinamento del mercato: alberi da frutta

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi [1]	Testo complementare
	(Fr.)	
0602. 2011	500.00	
2019	500.00	
2021	350.00	
2029	350.00	
2031	400.00	
2039	400.00	
2041	0.00	
2049	0.00	
2071	170.00	
2072	90.00	
2081	70.00	
2082	70.00	

[1] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale

8. Disciplinamento del mercato: fiori recisi

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi [1]	Testo complementare
	(Fr.)	
0603. 1110	12.50	
1120	2450.00	
1120	1715.00	dal 01.01.2009
1120	1372.00	dal 01.01.2010
1120	1098.00	dal 01.01.2011
1120	878.00	dal 01.01.2012
1120	702.00	dal 01.01.2013
1120	562.00	dal 01.01.2014
1120	379.00	dal 01.01.2015
1120	196.00	dal 01.01.2016
1120	12.50	dal 01.01.2017
1220	840.00	
1220	588.00	dal 01.01.2009
1220	470.00	dal 01.01.2010
1220	376.00	dal 01.01.2011
1220	301.00	dal 01.01.2012
1220	241.00	dal 01.01.2013
1220	193.00	dal 01.01.2014
1220	137.00	dal 01.01.2015
1220	81.00	dal 01.01.2016
1220	25.00	dal 01.01.2017
1320, 1420,1921, 1929	1540.00	
1320, 1420,1921, 1929	1078.00	dal 01.01.2009

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi [1]	Testo complementare
(Fr.)		
1320, 1420,1921, 1929	862.00	dal 01.01.2010
1320, 1420,1921, 1929	690.00	dal 01.01.2011
1320, 1420,1921, 1929	552.00	dal 01.01.2012
1320, 1420,1921, 1929	442.00	dal 01.01.2013
1320, 1420,1921, 1929	354.00	dal 01.01.2014
1320, 1420,1921, 1929	244.00	dal 01.01.2015
1320, 1420,1921, 1929	134.00	dal 01.01.2016
1320, 1420,1921, 1929	25.00	dal 01.01.2017

[1] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale.

9. Disciplinamento del mercato: patate, comprese patate da semina e prodotti a base di patate

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi [1]	Testo complementare
(Fr.)		
0701. 1010	1.40	
9010	6.00	
2005. 2029	785.00	PGI non necessario
2099	257.30	PGI non necessario

[1] Aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale

10. Disciplinamento del mercato: ortaggi e legumi freschi (sistema delle 2 fasi)

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi [1]	Testo complementare
(Fr.)		
ex 0702. 0019	600.00	periodo d'approvvigionamento completo
ex 0029	150.00	periodo d'approvvigionamento completo
ex 0039	150.00	periodo d'approvvigionamento completo
ex 0099	150.00	periodo d'approvvigionamento completo
ex 0703. 1029	250.00	periodo d'approvvigionamento completo
ex 1059	100.00	periodo d'approvvigionamento completo
ex 9019	130.00	periodo d'approvvigionamento completo
ex 9029	130.00	periodo d'approvvigionamento completo

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi	Testo complementare
	[1]	(Fr.)
ex 0704.	1099	120.00 periodo d'approvvigionamento completo
ex	9019	100.00 periodo d'approvvigionamento completo
ex	9029	100.00 periodo d'approvvigionamento completo
ex	9049	100.00 periodo d'approvvigionamento completo
ex	9059	120.00 periodo d'approvvigionamento completo
ex	9062	100.00 periodo d'approvvigionamento completo
ex	9079	150.00 periodo d'approvvigionamento completo
ex 0705.	1119	150.00 periodo d'approvvigionamento completo
ex	1129	150.00 periodo d'approvvigionamento completo
ex	1199	150.00 periodo d'approvvigionamento completo
ex	1919	100.00 periodo d'approvvigionamento completo
ex	1929	400.00 periodo d'approvvigionamento completo
ex	1939	400.00 periodo d'approvvigionamento completo
ex	1949	400.00 periodo d'approvvigionamento completo
ex	1999	400.00 periodo d'approvvigionamento completo
ex	2919	200.00 periodo d'approvvigionamento completo
ex	2929	250.00 periodo d'approvvigionamento completo
ex	2949	250.00 periodo d'approvvigionamento completo
ex	2979	100.00 periodo d'approvvigionamento completo
ex 0706.	1019	250.00 periodo d'approvvigionamento completo
ex	1029	120.00 periodo d'approvvigionamento completo
ex	1039	150.00 periodo d'approvvigionamento completo
ex	9019	100.00 periodo d'approvvigionamento completo
ex	9049	200.00 periodo d'approvvigionamento completo
ex	9059	150.00 periodo d'approvvigionamento completo
ex	9069	350.00 periodo d'approvvigionamento completo
ex 0707.	0019	100.00 periodo d'approvvigionamento completo
ex	0029	100.00 periodo d'approvvigionamento completo
ex 0708.	1029	200.00 periodo d'approvvigionamento completo
ex	2049	200.00 periodo d'approvvigionamento completo
ex	2099	200.00 periodo d'approvvigionamento completo
ex 0709.	2019	480.00 periodo d'approvvigionamento completo
ex	3019	150.00 dal 4 luglio al 9 settembre
ex	4019	200.00 periodo d'approvvigionamento completo
ex	4029	200.00 periodo d'approvvigionamento completo
	6012	10.00
ex	7019	150.00 periodo d'approvvigionamento completo
ex	9029	100.00 periodo d'approvvigionamento completo
ex	9039	150.00 periodo d'approvvigionamento completo
ex	9049	300.00 periodo d'approvvigionamento completo
ex	9059	130.00 periodo d'approvvigionamento completo
ex	9069	150.00 periodo d'approvvigionamento completo
ex	9079	700.00 periodo d'approvvigionamento completo

[1] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale

11. Disciplinamento del mercato: frutta fresca (sistema delle 2 fasi)

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi <i>[1]</i>	Testo complementare
	(Fr.)	
0808. 1021	2.00	
ex 1022	2.00	
1029	140.00	periodo d'approvvigionamento completo
0808. 1031	5.00	
1032	5.00	
ex 1039	140.00	periodo d'approvvigionamento completo
0808. 2021	2.00	
2022	2.00	
ex 2029	120.00	periodo d'approvvigionamento completo
0808. 2031	5.00	
2032	5.00	
ex 2039	120.00	periodo d'approvvigionamento completo
0809. 1011	3.00	
1018	3.00	
ex 1019	200.00	periodo d'approvvigionamento completo
0809. 1091	5.00	
1098	5.00	
ex 1099	200.00	periodo d'approvvigionamento completo
0809. 2010	3.00	
2011	3.00	
ex 2019	200.00	periodo d'approvvigionamento completo
0809. 3010	4.00	
3020	4.00	
0809. 4012	3.00	
4013	3.00	
4015	3.00	
0809. 4092	10.00	
4093	10.00	
4095	10.00	
ex 0810. 1019	450.00	periodo d'approvvigionamento completo
ex 0810. 2019	400.00	periodo d'approvvigionamento completo
ex 0810. 2029	300.00	periodo d'approvvigionamento completo
0810. 9093	5.00	
9094	5.00	
0810. 9096	5.00	

[1] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale

12. Disciplinamento del mercato: frutta per sidro e prodotti di frutta

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi <i>[1]</i>	Testo complementare
	(Fr.)	
0808. 1011	2.00	
2011	2.00	

[1] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale

13. Disciplinamento del mercato: cereali da semina, alimenti per animali e semi oleosi

13.1 Aliquote di dazio

Voce di tariffa	Aliquota di dazio [1]	Voce di tariffa	Aliquota di dazio [1]	Voce di tariffa	Aliquota di dazio [1]	Voce di tariffa	Aliquota di dazio [1]
0505.9011	6.00	0508.0091	6.00	0511.9110	0.00	0511.9911	5.00
0511.9919	5.00	0708.9010	3.00 *	0709.9091	14.00 *	0712.9070	14.00 *
0713.1011	4.00 *	0713.1012	0.40 *	0713.1013	1.25	0713.1091	4.00 *
0713.1092	4.85	0713.2011	4.00 *	0713.2012	0.40 *	0713.2013	0.35
0713.2091	4.00 *	0713.2092	4.85	0713.3111	3.00 *	0713.3112	0.30 *
0713.3113	0.35	0713.3191	3.00 *	0713.3192	4.85	0713.3211	3.00 *
0713.3212	0.30 *	0713.3213	1.25	0713.3291	3.00 *	0713.3292	4.85
0713.3311	3.00 *	0713.3312	0.30 *	0713.3313	1.25	0713.3391	3.00 *
0713.3392	4.85	0713.3911	3.00 *	0713.3912	0.30 *	0713.3913	1.25
0713.3991	3.00 *	0713.3992	4.85	0713.4011	3.00 *	0713.4012	0.30 *
0713.4013	0.35	0713.4091	3.00 *	0713.4092	4.85	0713.5012	3.00 *
0713.5013	0.30 *	0713.5014	0.35	0713.5091	3.00 *	0713.5092	4.85
0713.9011	4.00 *	0713.9012	0.40 *	0713.9013	0.35	0713.9091	4.00 *
0713.9092	4.85	0714.1010	17.00	0714.2010	0.00	0714.9010	0.00
0802.2110	0.00	0802.2120	0.00	0802.2210	2.00	0802.2220	0.00
0802.3110	0.00	0802.3120	0.00	0802.3210	2.00	0802.3220	0.00
0813.4081	0.00	0813.4092	0.00	0813.5012	5.00	0813.5021	5.00
0813.5081	0.00	0813.5092	5.00	0901.9011	0.00	1001.1011	11.90
1001.1021	3.35	1001.1060	13.00 *	1001.1070	1.30 *	1001.9011	40.00
1001.9021	28.35	1001.9060	13.00 *	1001.9070	1.30 *	1002.0011	55.00
1002.0021	28.35	1002.0060	12.00	1002.0070	1.20	1003.0010	51.50
1003.0020	0.95	1003.0030	7.00 *	1003.0040	0.40 *	1003.0061	3.20 *
1003.0069	51.00	1003.0070	14.00 *	1003.0080	2.10 *	1004.0010	42.00
1004.0020	0.95	1004.0031	0.70	1004.0039	45.90	1004.0040	4.00
1004.0050	1.00	1005.1000	43.00	1005.9010	0.85	1005.9021	3.50 *
1005.9029	45.90	1005.9030	14.00 *	1005.9040	1.40 *	1006.1010	0.95
1006.1020	0.00	1006.2010	0.95	1006.2020	0.00	1006.3010	3.35
1006.3020	1.00 *	1006.4010	3.35	1006.4020	0.00	1007.0010	0.95
1007.0030	13.00	1007.0040	0.40	1008.1010	0.95	1008.1030	5.00
1008.1040	0.15	1008.2010	0.95	1008.2030	0.00	1008.2040	0.00
1008.3010	0.95	1008.3030	8.00	1008.3040	0.25	1008.9013	57.00
1008.9014	28.35	1008.9033	17.00	1008.9034	1.70	1008.9041	0.95
1008.9061	13.00 *	1008.9071	0.40 *	1101.0051	18.00 *	1101.0059	15.00 *
1102.1051	17.00	1102.1059	15.00	1102.2020	16.00 *	1102.9013	20.00
1102.9052	3.00	1102.9062	18.00 *	1103.1111	4.85	1103.1112	18.00 *
1103.1191	38.00	1103.1192	18.00 *	1103.1310	4.85	1103.1320	19.00 *
1103.1911	38.00	1103.1912	18.00	1103.1921	10.35	1103.1922	17.00
1103.1931	4.85	1103.1932	1.00 *	1103.1991	10.35	1103.1993	20.00 *
1103.2011	37.00	1103.2012	18.00 *	1103.2021	38.00	1103.2022	18.00
1103.2091	10.35	1103.2092	20.00 *	1104.1210	10.35	1104.1220	20.00
1104.1911	37.00	1104.1912	18.00 *	1104.1921	10.35	1104.1922	22.00 *
1104.1991	10.35	1104.1993	24.00 *	1104.2210	10.35	1104.2230	20.00
1104.2310	10.35	1104.2320	19.00 *	1104.2911	37.00	1104.2912	17.00 *
1104.2921	10.35	1104.2923	2.00	1104.2931	10.35	1104.2933	22.00 *
1104.2991	10.35	1104.2993	23.00 *	1104.3070	6.00	1104.3081	6.00
1104.3091	10.35	1104.3093	2.00	1105.1021	10.00	1105.2021	12.00
1106.1010	7.00 *	1106.2010	20.00	1106.3010	11.00	1107.1011	0.00
1107.1013	3.00	1107.1091	0.00	1107.1094	4.00	1107.2011	0.00

Voce di tariffa	Aliquota di dazio [1]	Voce di tariffa	Aliquota di dazio [1]	Voce di tariffa	Aliquota di dazio [1]	Voce di tariffa	Aliquota di dazio [1]
1107.2013	5.00	1107.2091	0.00	1107.2094	6.00	1108.1110	10.35
1108.1120	0.00	1108.1210	10.35	1108.1220	0.00	1108.1310	6.35
1108.1320	0.00	1108.1410	10.35	1108.1420	3.00	1108.1911	6.35
1108.1912	5.00	1108.1991	10.35	1108.1992	5.00	1108.2010	10.35
1108.2020	6.00	1201.0010	0.00	1201.0021	0.10	1201.0023	24.35
1201.0024	18.65	1201.0026	0.10	1201.0027	0.10	1201.0091	0.00
1202.1010	7.00	1202.1021	0.10	1202.1023	51.05	1202.1024	43.75
1202.1026	0.10	1202.1027	0.10	1202.2010	8.00	1202.2021	0.10
1202.2023	61.80	1202.2024	56.80	1202.2026	0.10	1202.2027	0.10
1203.0010	8.00	1203.0021	0.10	1203.0023	82.85	1203.0024	77.15
1203.0026	0.10	1203.0027	0.10	1204.0010	0.00	1204.0021	0.10
1204.0023	50.05	1204.0024	42.90	1204.0026	0.10	1204.0027	0.10
1205.1010	0.00	1205.1021	0.10	1205.1023	52.90	1205.1024	45.75
1205.1026	0.10	1205.1027	0.10	1205.1040	0.00	1205.1051	0.10
1205.1053	60.00	1205.1054	52.90	1205.1056	0.10	1205.1057	0.10
1205.9010	0.00	1205.9021	0.10	1205.9023	52.90	1205.9024	45.75
1205.9026	0.10	1205.9027	0.10	1205.9040	0.00	1205.9051	0.10
1205.9053	60.00	1205.9054	52.90	1205.9056	0.10	1205.9057	0.10
1206.0010	0.00	1206.0021	0.10	1206.0023	58.30	1206.0024	49.55
1206.0026	0.10	1206.0027	0.10	1206.0040	3.00	1206.0041	0.10
1206.0053	65.60	1206.0054	58.30	1206.0056	0.10	1206.0057	0.10
1207.2010	5.00	1207.2021	0.10	1207.2023	28.65	1207.2024	21.50
1207.2026	0.10	1207.2027	0.10	1207.4010	8.00	1207.4021	0.10
1207.4023	71.40	1207.4024	64.30	1207.4026	0.10	1207.4027	0.10
1207.5010	3.00	1207.5021	0.10	1207.5023	28.65	1207.5024	21.50
1207.5026	0.10	1207.5027	0.10	1207.9111	6.00	1207.9113	0.10
1207.9114	57.15	1207.9115	50.05	1207.9116	0.10	1207.9117	0.10
1207.9921	6.00	1207.9922	0.10	1207.9923	50.05	1207.9924	42.90
1207.9925	0.10	1207.9926	0.10	1207.9931	3.00	1207.9932	0.70
1207.9933	60.35	1207.9934	53.20	1207.9935	0.65	1207.9936	0.70
1207.9941	10.00	1207.9942	0.10	1207.9943	64.30	1207.9944	57.15
1207.9945	0.10	1207.9946	0.10	1207.9951	5.00	1207.9952	0.10
1207.9953	35.75	1207.9954	28.65	1207.9955	0.10	1207.9956	0.10
1207.9991	12.00	1207.9993	0.10	1207.9994	71.85	1207.9995	64.65
1207.9996	0.10	1207.9997	0.10	1208.1010	0.00	1208.9010	0.00
1209.1010	4.00	1209.2911	8.00	1209.2912	0.80	1209.9911	15.00
1209.9912	1.50	1209.9991	16.00	1212.2010	4.00	1212.9110	7.00
1212.9911	11.00	1212.9922	0.00	1212.9991	10.00	1213.0091	0.00
1213.0099	1.00	1214.1010	5.00	1214.9011	0.00*	1214.9019	3.00
1404.9010	0.00	1501.0012	0.00	1501.0013	0.00	1501.0022	0.00
1501.0023	12.00	1502.0011	2.00	1502.0012	0.00	1502.0019	0.00
1503.0010	7.00	1504.1091	0.00	1504.2010	0.00	1504.3010	0.00
1505.0011	0.00	1505.0091	12.00	1506.0011	0.00	1506.0012	0.00
1506.0019	12.00	1507.1010	0.00	1507.9011	35.00	1507.9091	9.00
1508.1010	0.00	1508.9011	35.00	1508.9091	16.00	1509.1010	0.00
1509.9010	12.00	1510.0010	0.00	1511.1010	0.00	1511.9011	0.00
1511.9091	0.00	1512.1110	0.00	1512.1911	26.00	1512.1991	2.00
1512.2110	0.00	1512.2910	12.00	1513.1110	0.00	1513.1911	22.00
1513.1991	0.00	1513.2110	0.00	1513.2911	22.00	1513.2991	12.00
1514.1110	0.00	1514.1910	16.00	1514.9110	0.00	1514.9910	12.00
1515.1110	0.00	1515.1910	31.00	1515.2110	0.00	1515.2910	31.00
1515.3010	31.00	1515.5011	0.00	1515.5020	31.00	1515.9011	0.00
1515.9021	31.00	1515.9031	31.00	1515.9091	31.00	1516.1010	11.00
1516.2010	0.00	1517.1010	5.00	1517.9010	5.00	1518.0011	0.00
1518.0081	0.00	1518.0093	0.00	1702.3021	0.00	1702.3033	0.00

Voce di tariffa	Aliquota di dazio [1]	Voce di tariffa	Aliquota di dazio [1]	Voce di tariffa	Aliquota di dazio [1]	Voce di tariffa	Aliquota di dazio [1]
1702.4011	0.00	1702.6022	0.00	1702.9011	0.00	1703.9091	3.00
1802.0010	2.00	1905.9021	0.00	2102.1091	0.00	2102.2011	0.00
2102.2021	0.00	2103.3011	10.00	2301.1011	17.00	2301.1019	19.00
2301.2010	0.00	2302.1010	5.00 *	2302.3020	5.00 *	2302.4030	9.00 *
2302.4091	5.00 *	2302.5010	5.00 *	2303.1011	0.00	2303.1012	11.00
2303.1018	0.00	2303.2010	11.00	2303.3010	0.00	2304.0010	0.00
2305.0010	2.00	2306.1010	1.00	2306.2010	0.00	2306.3010	0.00
2306.4110	0.00	2306.4910	0.00	2306.5010	0.00	2306.6010	9.00
2306.9011	13.00	2306.9021	2.00	2308.0020	4.00	2308.0030	0.00
2308.0040	10.00	2308.0050	6.00	2308.0060	4.00	2309.9011	9.95 *
2309.9041	0.00	2309.9081	165.35 *	2309.9082	9.95 *	2309.9089	9.95 *
3505.1010	0.00	3505.2010	13.00	3809.1010	19.00	3823.1110	0.00
3823.1210	5.00	3823.1910	0.00				

[1] Le nuove aliquote di dazio sono contrassegnate con «*»

13.2 Per le seguenti voci di tariffa non è richiesto alcun PGI

0713.1012	0713.1013	0713.1092	0713.2012
0713.2013	0713.2092	0713.3112	0713.3113
0713.3192	0713.3212	0713.3213	0713.3292
0713.3312	0713.3313	0713.3392	0713.3912
0713.3913	0713.3992	0713.4012	0713.4013
0713.4092	0713.5013	0713.5014	0713.5092
0713.9012	0713.9013	0713.9092	1001.1021
1001.1070	1001.9021	1001.9070	1002.0021
1002.0070	1003.0020	1003.0040	1003.0069
1003.0080	1004.0020	1004.0039	1004.0050
1005.9010	1005.9040	1005.9029	1006.1010
1006.2010	1006.3010	1006.4010	1007.0010
1007.0040	1008.1010	1008.1040	1008.2010
1008.2040	1008.3010	1008.3040	1008.9014
1008.9034	1008.9041	1008.9071	1103.1111
1103.1191	1103.1310	1103.1911	1103.1921
1103.1931	1103.1991	1103.2011	1103.2021
1103.2091	1104.1210	1104.1911	1104.1921
1104.1991	1104.2210	1104.2310	1104.2911
1104.2921	1104.2931	1104.2991	1104.3091
1107.1011	1107.1091	1107.2011	1107.2091
1108.1110	1108.1210	1108.1310	1108.1410
1108.1911	1108.1991	1108.2010	1201.0091
1209.2912	1209.9912	1213.0091	1214.9011

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi <i>[1]</i>	Testo complementare
		(Fr.)
1203.	0090	-.10 PGI non necessario
1204.	0099	-.10 PGI non necessario
1205.	1031,	-.10 PGI non necessario
	9031	
	1039,	-.10 PGI necessario solo per sementi
	9039	
	1061,	-.10 PGI non necessario
	9061	
	1069,	-.10 PGI necessario solo per sementi
	9069	
1206.	0031	-.10 PGI non necessario
	0039	-.10 PGI non necessario
	0061	-.10 PGI non necessario
	0069	-.10 PGI non necessario
1207.	2091	-.10 PGI non necessario
	2099	-.10 PGI non necessario
	4091	-.10 PGI non necessario
	4099	-.10 PGI non necessario
	5091	-.10 PGI non necessario
	5099	-.10 PGI non necessario
	9118	-.10 PGI non necessario
	9119	-.10 PGI non necessario
	9927	-.10 PGI non necessario
	9929	-.10 PGI non necessario
	9937	-.10 PGI non necessario
	9939	-.10 PGI non necessario
	9947	-.10 PGI non necessario
	9949	-.10 PGI non necessario
	9957	-.10 PGI non necessario
	9959	-.10 PGI non necessario
	9998	-.10 PGI non necessario
	9999	-.10 PGI non necessario
1212.	9190	esente PGI non necessario
	9919	esente PGI non necessario

[1] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale

15. Disciplinamento del mercato: olii e grassi alimentari

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi <i>[1]</i> (Fr.)	Testo complementare
1104. 3011	83.00	
3012	77.10	
3021	39.20	
3039	94.85	
1501 0018	145.50	
0019	156.95	
0028	145.50	
0029	156.95	
1502 0091	145.50	
0099	156.95	
1503 0091	145.50	
0099	156.95	
1504 1098	145.50	
1099	156.95	
2091	145.50	
2099	156.95	
3091	145.50	
3099	156.95	
1506 0091	141.50	
0099	156.95	
1507 1090	134.05	
9018	164.50	
9019	175.95	
9098	145.50	
9099	156.95	
1508 1090	134.05	
9018	164.50	
9019	175.95	
9098	145.50	
9099	156.95	
1509 1091	93.00	
1099	141.50	
9091	97.00	
9099	145.50	
1510 0091	134.05	
0099	145.50	
1511 1090	122.30	
9018	164.50	
9019	175.95	
9098	145.50	
9099	156.95	
1512 1190	134.05	
1918	164.50	
1919	175.95	
1998	145.50	
1999	156.95	
2190	134.05	
2991	145.50	
2999	156.95	

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi	Testo complementare
	<i>11</i>	
	(Fr.)	
1513	1190	128.15
	1918	164.50
	1919	175.95
	1998	152.50
	1999	163.95
	2190	128.15
	2918	164.50
	2919	175.95
	2998	152.50
	2999	163.95
1514	1190	134.05
	1991	145.50
	1999	156.95
	9190	134.05
	9991	145.50
	9999	156.95
1515	1190	134.05
	1991	145.50
	1999	156.95
	2190	134.05
	2991	145.50
	2999	156.95
	3091	145.50
	3099	156.95
	5019	134.05
	5091	145.50
	5099	156.95
	9013	131.10
	9018	145.50
	9019	156.95
	9028	145.50
	9029	156.95
	9038	145.50
	9039	156.95
	9098	145.50
	9099	156.95
1516	1091	164.50
	1099	175.95
	2092	164.50
	2093	164.50
	2097	175.95
	2098	175.95
1517	1063	155.00
	1068	163.45
	1073	135.25
	1078	142.15
	1083	103.65
	1088	108.10
	1093	82.65
	1098	85.45
	9020	1.00

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi [1]	Testo complementare
	(Fr.)	
9063	245.05	
9068	244.40	
9071	225.50	
9079	239.00	
9081	204.20	
9089	216.10	
9091	181.25	
9099	191.75	

[1] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale

16. Disciplinamento del mercato: sementi

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi [1]	Testo complementare
	(Fr.)	
0713. 5015	0.00	PGI non necessario
5018	0.00	PGI non necessario
1209. 1090	0.00	
2100	0.00	PGI non necessario
2200	0.00	PGI non necessario
2300	0.00	PGI non necessario
2400	0.00	PGI non necessario
2500	0.00	PGI non necessario
2919	0.00	PGI non necessario
2960	0.00	PGI non necessario
2970	0.50	
2980	0.00	PGI non necessario
ex 9100	0.00	PGI necessario per sementi di pomodoro nonché di cicoria del gruppo tipo radicchio rosso della specie Cichorium intybus L. Partim

[1] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale

17. Disciplinamento del mercato: zucchero

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi <i>[1]</i>	Testo complementare
	(Fr.)	
1701. 1100	0.00	
1200	0.00	
9110	18.70	PGI non necessario
9991	18.70	PGI non necessario
9999	0.00	
1702. 3029	0.90	PGI non necessario
3032	61.00	PGI non necessario
3038	1.20	PGI non necessario
3042	2.60	PGI non necessario
3048	5.30	PGI non necessario
4019	61.00	PGI non necessario
4029	2.60	PGI non necessario
6028	0.00	PGI non necessario
9019	0.00	
9022	0.00	
9023	1.20	PGI non necessario
9024	18.70	PGI non necessario
9028	18.70	PGI non necessario
9032	0.00	
9033	0.00	
9034	10.00	PGI non necessario
9038	10.00	PGI non necessario

[1] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale.

18. Disciplinamento del mercato: vino, succo d'uva e mosto

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi <i>[1]</i>	Testo complementare
	(Fr.)	
	(per hl)	
2009. 6119	347.00	
6129	394.00	
	(per 100 kg lordi)	
6990	782.00	
9030	782.00	
	(per hl)	
2202. 9019	430.00	
9049	354.00	
	(per hl)	
2204. 2129	300.00	
2139	242.00	

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi <i>[1]</i>	Testo complementare
	(Fr.)	
	(per hl)	
2149	245.00	
2150	2500	PGI non necessario [2]
2929	327.00	
2939	108.00	
	(per 100 kg lordi)	
2941	29.00	
2942	29.00	
	(per hl)	
3000	34.00	PGI non necessario

[1] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale

[2] Escluso il Porto nell'ambito del contingente doganale preferenziale n. 115

19. Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi <i>[1]</i>	Testo complementare
	(Fr.)	
2309. 1021	0.00	PGI non necessario per prodotti che provengono dall'UE
1029	0.00	PGI non necessario per prodotti che provengono dall'UE

[1] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale

20. Disciplinamento del mercato: caseina

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi	Testo complementare
	(Fr.)	
3501. 9011	4.-	PGI non necessario
9019	<i>[1]</i>	PGI non necessario
9091	909.-	PGI non necessario
9099	<i>[1]</i>	PGI non necessario

[1] Il dazio doganale è fissato nell'ordinanza del DFF concernente gli elementi mobili applicabili all'importazione di prodotti agricoli trasformati (RS 632.111.722.1).

*Allegato 2*⁵⁸
(art. 6)

Prezzi soglia per gruppo di prodotti

Voce di tariffa	Designazione della merce	Prezzo soglia fr. per 100 kg	Valido per le linee di tariffa seguenti
0713.1011	Piselli in grani interi, non lavorati, per l'alimentazione di animali.	39.00	0708.9010 – 0813.5092 senza 0709.9091 e 0712.9070
1003.0010	Orzo, da semina	78.00	1001.1011, 9011, 1002.0011, 1003.0010, 1004.0010, 1005.1000, 1008.9013
1003.0070	Orzo, per l'alimentazione di animali	36.00	0709.9091 e 0712.9070 nonché 1001.1021 – 1008.9071
1201.0010	Fave di soia, per l'alimentazione animale	50.00	1201.0010 – 1208.9010 e 2103.3011
1214.1010	Farina e agglomerati sottoforma di pellets, di erba medica, per l'alimentazione di animali	32.00	0901.9011 e 1209.1010 – 1404.9010 nonché 1802.0010 e 2308.0020 – 0060
1501.0012	Grassi di maiale (compreso lo strutto), grezzi, per l'alimentazione di animali	60.00	1501.0012 – 1518.0093, 3823.1110 – 1910
1702.3021	Glucosio chimicamente puro, allo stato solido, per l'alimentazione di animali	40.00	1702.3021 – 9011 e 1703.9091
2102.2011	Lieviti morti, per l'alimentazione di animali	49.00	2102.1091 – 2021
2303.1011	Proteine di patate, per l'alimentazione di animali	59.00	0505.9011 – 0511.9919, 2301.1011 – 2010, 2303.1011 – 3010 e 2309.9041
2304.0010	Panelli di soia, per l'alimentazione di animali	45.00	2304.0010 – 2306.9010
3505.1010	Destrina e altri amidi modificati, per l'alimentazione di animali	41.00	1101.0051 – 1108.2020, 1905.9021, 2302.1010 – 5010, 3505.1010 – 3809.1010

⁵⁸ Nuovo testo giusta il n. IV cpv. 2 dell'O del 25 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2008 3559).

Allegato 3⁵⁹
(art. 7)

Valori indicativi d'importazione per foraggi

Voce di tariffa ⁶⁰	Designazione della merce	fr. per 100 kg
0505.		
9011	Polveri di piume	60.00
0508.		
0091	Involucri di granchiolini di mare	47.00
0511.		
9110	Pesciolini	58.00
9911	Sangue di animali	63.00
9919	Altri	56.00
0708.		
9010	Semi di guarea	38.00
0709.		
9091	Granoturco dolce, fresco o surgelato	38.00
0712.		
9070	Granoturco dolce, essiccato	38.00
0713.		
1011	Piselli in grani intieri	39.00 ⁶¹
1091	Piselli lavorati	39.00
2011	Ceci in grani intieri	39.00
2091	Ceci lavorati	39.00
3111	Fagioli della specie Vigna mungo (L.) Hepper in grani intieri	38.00
3191	Fagioli della specie Vigna mungo (L.) Hepper lavorati	38.00
3211	Fagioli «Adzuki» in grani intieri	38.00
3291	Fagioli «Adzuki» lavorati	38.00
3311	Fagioli comuni in grani intieri	38.00
3391	Fagioli comuni lavorati	38.00
3911	Fagioli Vigna in grani intieri	38.00
3991	Fagioli Vigna lavorati	38.00
4011	Lenticchie in grani intieri	38.00
4091	Lenticchie lavorate	38.00
5012	Fave (Vicia faba var. major) e favette (Vicia faba var. Equina e Vicia faba var. Minor) in grani intieri	38.00
5091	Fave (Vicia faba var. major) e favette (Vicia faba var. Equina e Vicia faba var. Minor) lavorate	38.00
9011	Altri legumi da granella in grani intieri	39.00
9091	Altri legumi da granella lavorati	39.00
0714.		
1010	Radici di manioca	37.00
2010	Patate dolci	37.00
9010	Topinambur	34.00

⁵⁹ Stabilito dal DFE (cfr. art. 20 cpv. 3 e 4 LAgr). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 25 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU **2008** 3817).

⁶⁰ RS **632.10** allegato

⁶¹ Nel contempo prezzo soglia

Voce di tariffa	Designazione della merce	fr. per 100 kg
0802.		
2110	Nocciole con guscio	54.00
2210	Nocciole senza guscio	56.00
3110	Noci comuni con guscio	54.00
3210	Noci comuni senza guscio	56.00
0813.		
4081	Frutta a nocciolo essiccata	35.00
4092	Altra frutta essiccata	35.00
5012	Miscugli di frutta secche contenenti nocciole e/o noci comuni per più del 50 %	45.00
5021	Miscugli di frutta secche contenenti nocciole e/o noci comuni	45.00
5081	Miscugli aventi tenore, in peso, di prugne intiere eccedente 40 % e, in totale, di albicocche e/o frutta a granella non eccedente 20 %	35.00
5092	Altri, contenenti frutta delle voci 0813.4081 a 0813.4099	45.00
0901.		
9011	Bucce e pellicole di caffè	7.00
1001.		
1011	Frumento (grano) duro da semina	91.00
1060	Frumento (grano) duro	38.00
9011	Grano tenero da semina	91.00
9060	Grano tenero	38.00
1002.		
0011	Segala da semina	184.00
0060	Segala	36.00
1003.		
0010	Orzo da semina	78.00 ⁶²
0070	Orzo	36.00 ⁶³
1004.		
0010	Avena da semina	86.00
0040	Avena	32.00
1005.		
1000	Granoturco da semina	712.00
9030	Granoturco	38.00
1006.		
1020	Riso greggio	36.00
2020	Riso decorticato	38.00
3020	Riso semi-imbianchito o imbianchito	40.00
4020	Rotture di riso	40.00
1007.		
0030	Sorgo a grani	36.00
1008.		
1030	Grano saraceno	38.00
2030	Miglio	33.00
3030	Scagliola	46.00
9013	Triticale da semina	82.00
9033	Triticale	38.00
9061	Altri cereali	38.00

⁶² Nel contempo prezzo soglia

⁶³ Nel contempo prezzo soglia

Voce di tariffa	Designazione della merce	fr. per 100 kg
1101.		
0051	Farine gonfianti di frumento	43.00
0059	Farine di frumento per l'alimentazione di animali	40.00
1102.		
1051	Farine gonfianti di segala	41.00
1059	Farine di segala per l'alimentazione di animali	39.00
2020	Farina di granoturco per l'alimentazione di animali	40.00
9013	Farina di triticale per l'alimentazione di animali	41.00
9052	Farina di riso per l'alimentazione di animali	43.00
9062	Farina di altri cereali per l'alimentazione di animali	43.00
1103.	Semole e semolini di:	
1112	frumento (grano) duro	43.00
1192	grano tenero	43.00
1320	granoturco	43.00
1912	segala, frumento segalato o triticale	42.00
1922	avena	45.00
1932	riso	44.00
1993	altri cereali	45.00
	Agglomerati in forma di pellets di:	
2012	frumento	43.00
2022	segala, frumento segalato o triticale	42.00
2092	altri cereali	45.00
1104.	Germi di cereali schiacciati o fiocchi di:	
1220	avena	48.00
1912	frumento (grano), segala, frumento segalato o triticale	43.00
1922	orzo	44.00
1993	Fiocchi di altri cereali	49.00
	Altri cereali lavorati (p. es. mondati, perlati, tagliati o spezzati) di:	
2230	avena	48.00
2320	granoturco	43.00
2912	frumento (grano), segala, frumento segalato o triticale	42.00
2923	miglio	38.00
2933	orzo	44.00
2993	altri cereali	48.00
	Germi di cereali:	
3070	per la fabbricazione di oli	46.00
3081	di cereali panificabili	48.00
3093	di altri cereali	46.00
1105.		
1021	Farina, semolino e polveri di patate	40.00
2021	Fiocchi di patate	42.00
1106.	Farine, semolini e polveri di:	
1010	legumi da granella secchi della voce 0713	42.00
2010	sago o di radici o tuberi della voce 0714	40.00
3010	farine e semolini dei prodotti del capitolo 8	51.00
1107.		
1013	Malto non torrefatto, non franto	37.00
1094	Malto non torrefatto	38.00
2013	Malto torrefatto, non franto	39.00
2094	Farina di malto torrefatta	40.00

Voce di tariffa	Designazione della merce	fr. per 100 kg
1108.		
1120	Amido di frumento	40.00
1220	Amido di granoturco	40.00
1320	Fecola di patate	38.00
1420	Fecola di manioca	38.00
1912	Amido di riso	40.00
1992	Altri amidi	40.00
2020	Inulina	41.00
1201.		
0010	Fave di soia intere	50.00 ⁶⁴
1202.		
1010	Arachidi con guscio	50.00
2010	Arachidi sgusciate o frantumate	51.00
1203.		
0010	Copra	48.00
1204.		
0010	Semi di lino	48.00
1205.	Semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico:	
1010	semi di ravizzone	43.00
1040	semi di colza altri:	43.00
9010	semi di ravizzone	43.00
9040	semi di colza	43.00
1206.		
0010	Semi di girasole non sgusciati	40.00
0040	Semi di girasole sgusciati	46.00
1207.		
2010	Semi di cotone	48.00
4010	Semi di sesamo	48.00
5010	Semi di senape	46.00
9111	Semi di papavero	46.00
9921	Semi di karité	46.00
9931	Noci e mandorle di palmisti	44.00
9941	Semi di ricino	50.00
9951	Semi di cartamo	40.00
9991	Altri semi oleosi, eccetto faggiolo	51.00
1208.		
1010	Farina di fave di soia	51.00
9010	Altre farine di frutti oleosi, eccetto farina di senape	51.00
1209.		
1010	Semi di barbabietole da zucchero	26.00
2911	Semi di vecce e lupino	45.00
9911	Semi di tamarindo	45.00
9991	Altri semi	46.00
1212.		
2010	Farina di alghe	24.00
9110	Barbabietole da zucchero	35.00
9911	Radici di cicoria	34.00
9922	Carrube	31.00
9991	Altri prodotti vegetali come farina e cruschetto di lupini	40.00

⁶⁴ Nel contempo prezzo soglia

Voce di tariffa	Designazione della merce	fr. per 100 kg
1213.		
0091	Paglia non lavorata	10.00
0099	Paglia lavorata	14.00
1214.		
1010	Farina di erba medica	32.00 ⁶⁵
9011	Fieno (grandi balle)	25.00
9019	Farina di erba, navoni-rutabaga e barbabietole da foraggio (SS=90 %) ecc.	33.00
1404.		
9010	Noccioli di datteri e frantumi di guarea	35.00
1501.		
0012	Grassi di maiale (compreso lo strutto), greggi	60.00 ⁶⁶
0013	Altri grassi di maiale (raffinati)	76.00
0022	Grassi di volatili, greggi	60.00
0023	Altri grassi di volatili (raffinati)	76.00
1502.		
0011	Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, non fusi né altrimenti estratti	37.00
0012	Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, greggi	60.00
0019	Altri (raffinati)	76.00
1503.		
0010	Stearina solare, olio di strutto, olio di sevo (raffinati)	76.00
1504.		
1091	Olio di fegato di pesci	60.00
2010	Grassi e oli di pesci	60.00
3010	Grassi e oli di mammiferi marini	60.00
1505.		
0011	Grasso di lana greggio	60.00
0091	Altre sostanze derivate dal grasso di lana, compresa la lanolina (raffinate)	76.00
1506.		
0011	Altri grassi e oli animali non fusi né altrimenti estratti	37.00
0012	Altri grassi e oli animali, greggi	60.00
0019	Altri (raffinati)	76.00
1507.		
1010	Olio di soia, greggio	60.00
9011	Frazioni di olio di soia aventi un punto di fusione più elevato (parzialmente idrogenate/frazionate)	95.00
9091	Altri (raffinati)	76.00
1508.		
1010	Olio di arachide	60.00
9011	Frazioni di olio di arachide aventi un punto di fusione più elevato (parzialmente idrogenate/frazionate)	95.00
9091	Altri (raffinati)	76.00
1509.		
1010	Olio di oliva, greggio	60.00
9010	Altri (raffinati)	76.00
1510.		
0010	Altri oli di oliva, miscele	60.00

⁶⁵ Nel contempo prezzo soglia

⁶⁶ Nel contempo prezzo soglia

Voce di tariffa	Designazione della merce	fr. per 100 kg
1511.		
1010	Olio di palma, greggio	60.00
9011	Frazioni di olio di palma aventi un punto di fusione più elevato (frazionate)	86.00
9091	Altri (raffinati)	76.00
1512.		
1110	Olio di girasole o di cartamo, greggio	60.00
1911	Frazioni di olio di girasole o di cartamo aventi un punto di fusione più elevato (parzialmente idrogenati/frazionati)	95.00
1991	Olio di girasole o di cartamo, raffinato	76.00
2110	Olio di semi di cotone, greggio	60.00
2910	Olio di semi di cotone, raffinato	76.00
1513.		
1110	Olio di cocco, greggio	60.00
1911	Frazioni di olio di cocco aventi un punto di fusione più elevato (frazionate)	86.00
1991	Altri (raffinati)	76.00
2110	Oli di palmisti o di babassù, greggi	60.00
2911	Altri, aventi un punto di fusione più elevato di quello degli oli di palmisti o di babassù (frazionati)	86.00
2991	Altri (raffinati)	76.00
1514.	A basso tenore di acido erucico:	
1110	oli di ravizzone o di colza, greggi	60.00
1910	oli di ravizzone o di colza (parzialmente idrogenati/frazionati)	95.00
	Altri:	
9110	oli di ravizzone, di colza o di senape, greggi	60.00
9910	oli di ravizzone, di colza o di senape (raffinati)	76.00
1515.		
1110	Olio di lino, greggio	60.00
1910	Olio di lino (parzialmente idrogenato/frazionato)	95.00
2110	Olio di granoturco, greggio	60.00
2910	Olio di granoturco (parzialmente idrogenato/frazionato)	95.00
3010	Olio di ricino (parzialmente idrogenato/frazionato)	95.00
5011	Olio di sesamo, greggio	60.00
5020	Olio di sesamo (parzialmente idrogenato/frazionato)	95.00
9011	Olio di germi di cereali	60.00
9021	Olio di ioioba e sue frazioni	95.00
9031	Olio di tung (parzialmente idrogenato/frazionato)	95.00
9091	Altri oli di germi di cereali (parzialmente idrogenati/frazionati)	95.00
1516.		
1010	Grassi e oli animali, idrogenati	93.00
2010	Grassi e oli vegetali, idrogenati	93.00
1517.		
1010	Margarina (raffinata)	76.00
9010	Altri grassi e oli animali/vegetali alimentari (raffinati)	76.00
1518.		
0011	Miscugli non alimentari di oli vegetali	60.00
0081	Olio di soia epossidato (raffinato)	76.00
0093	Altri miscugli non commestibili di grassi e oli animali/vegetali	60.00

Voce di tariffa	Designazione della merce	fr. per 100 kg
1702.		
3021	Glucosio allo stato solido, chimicamente puro	40.00 ⁶⁷
3033	Altri glucosio, allo stato solido	40.00
4011	Glucosio, allo stato solido	40.00
6022	Sciroppo di fruttosio	28.00
9011	Zucchero invertito, allo stato solido	40.00
1703.		
9091	Melasso	24.00
1802.		
0010	Residui di cacao (gusci)	16.00
1905.		
9021	Pangrattato	41.00
2102.		
1091	Lieviti vivi	47.00
2011	Lieviti morti	49.00 ⁶⁸
2021	Altri microrganismi monocellulari morti	52.00
2103.		
3011	Farina di senape	47.00
2301.		
1011	Ciccioli	56.00
1019	Farine di carne 60 %	49.00
2010	Farine di aringa 72 %	59.00
2302.		
1010	Crusche di granoturco	29.00
3020	Crusche di frumento	29.00
4030	Residui di riso	33.00
4091	Altre crusche di frumento	29.00
5010	Residui di molitura di legumi	29.00
2303.		
1011	Proteine di patate	59.00 ⁶⁹
1012	Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, il cui tenore proteico, calcolato rispetto alla materia essiccata, non supera il 30 % del peso	
1018	Altri	37.00
2010	Polpe di barbabietole	52.00
3010	Avanzi della fabbricazione della birra, essiccati	34.00
2304.		
0010	Panelli e altri residui solidi di soia (48 %)	34.00
2305.		
0010	Panelli e altri residui solidi di arachidi	45.00 ⁷⁰
2306.		
1010	Panelli e altri residui solidi di cotone	43.00
2010	Panelli e altri residui solidi di lino	35.00
3010	Panelli e altri residui solidi di girasole	36.00
4110	A basso tenore di acido erucico: panelli e altri residui solidi di colza o di ravizzone	29.00

⁶⁷ Nel contempo prezzo soglia

⁶⁸ Nel contempo prezzo soglia

⁶⁹ Nel contempo prezzo soglia

⁷⁰ Nel contempo prezzo soglia

Voce di tariffa	Designazione della merce	fr. per 100 kg
	Altri:	
4910	panelli e altri residui solidi di colza o di ravizzone	30.00
5010	panelli e altri residui solidi di noce di cocco o di copra	29.00
6010	panelli e altri residui solidi di noci o di mandorle di palmisti	29.00
9011	panelli e altri residui solidi di germi di granoturco	38.00
9021	Altri	38.00
2308.		
0020	Ghiande di quercia e castagne d'India	21.00
0030	Vinacce di uva e trebbie di mele e di pere	29.00
0040	Residui della fabbricazione di estratti del caffè e della camomilla	25.00
0050	Materie vegetali di piante di granoturco	34.00
0060	Altri	28.00
2309.		
9041	«Solubles» di pesci	55.00
3505.		
1010	Destrina e altri amidi e fecole modificati	41.00 ⁷¹
2010	Colle	51.00
3809.		
1010	Agenti di apprettatura a base di sostanze amilacee	51.00
3823.		
1110	Acido stearico	76.00
1210	Acido oleico	76.00
1910	Altri acidi grassi industriali	60.00

Fascia di fluttuazione

La fascia di fluttuazione per i prezzi soglia e i valori indicativi di importazione elencati nel presente allegato ammonta a ± 3 franchi per 100 chilogrammi.

⁷¹ Nel contempo prezzo soglia

Allegato 4⁷²
(art. 10)

Elenco dei contingenti doganali e dei contingenti doganali parziali applicabili all'importazione di prodotti agricoli

1. Disciplina del mercato: animali vivi della specie equina

Contingente doganale n.	Prodotto	Voce(i) di tariffa	Volume del contingente doganale (capi)
01	Animali della specie equina	0101. 1011 1021 9021 9095	3322

2. Disciplina del mercato: animali da allevamento e da reddito, sperma di bovini

Numero del contingente doganale [1]	Prodotto [1]	Voce/i di tariffa [1] [1]	Contingente doganale (pezzo) [1]
02	Animali della specie bovina	0102. 1010	1200
03	Animali della specie suina	0103. 1010 9110 9210	100
04	Contingente doganale n. 04 ripartito come segue:		
04.1	Animali della specie ovina	0104. 1010	500
04.2	Animali della specie caprina	0104. 2010	100

⁷² Aggiornato giusta il n. II dell'O del 17 nov. 1999 (RU **1999** 3628) il n. I cpv. 2 dell'O del 10 gen. 2001 (RU **2001** 299), il n. 14 dell'all. all'O del 3 lug. 2001 (RU **2001** 2091), il n. II cpv. 1 dell'O del 21 set. 2001 (RU **2001** 2583), il n. I dell'O dell'8 mar. 2002 (RU **2002** 1482), il n. II dell'O del 26 giu. 2002 (RU **2002** 1789), del 16 ott. 2002 (RU **2002** 3486), il n. II cpv. 1 dell'O del 26 nov. 2003 (RU **2003** 5397), il n. 5 dell'all. all'O del 22 dic. 2004 concernente la modifica della tariffa doganale allegata alla L sulla tariffa delle dogane e altri decreti in correlazione con l'Acc. del 26 ott. 2004 fra la Svizzera e la CE concernenti i prodotti agricoli trasformati (RU **2005** 503), il n. 5 dell'all. all'O del 1° mar. 2006 concernente la modifica degli allegati alla legge sulla tariffa delle dogane e di altri atti legislativi nell'ambito della soppressione della denaturazione di cereali panificabili (RU **2006** 867), il n. II cpv. 1 dell'O del 9 giu. 2006 (RU **2006** 2507), il n. II 11 dell'all. 4 all'O del 28 giu. 2006 (RU **2006** 2995), il n. I cpv. 1 dell'O dell'8 nov. 2006 (RU **2006** 4845), il n. II cpv. 1 dell'O del 16 mag. 2007 (RU **2007** 2327), il n. I dell'O del DFE del 17 ott. 2007 (RU **2007** 4971), il n. III 2 dell'O dell'UFAG del 27 giu. 2007 (RU **2007** 3417), il n. III cpv. 1 dell'O del 14 nov. 2007 (RU **2007** 6225), il n. I dell'O del DFE del 28 mag. 2009 (RU **2009** 2583), il n. IV cpv. 1 dell'O del 25 giu. 2008 (RU **2008** 3559) ed il n. II cpv. 1 dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5871).

Numero del contingente doganale [1]	Prodotto [1]	Voce/i di tariffa [1] [1]	Contingente doganale (pezzo) [1]
12	Sperma di toro	0511. 1010	(dosi) 800 000

[1] In corsivo e grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale

3. Disciplinamento del mercato: animali da macello, carne di animali della specie bovina, equina, ovina, caprina e suina nonché pollame

Numero del contingente doganale [1]	Designazione della merce [1]	Voce di tariffa [1]	Contingente doganale (tonnellate) [1]
05	Animali per la macellazione, carne prodotta prevalentemente sulla base di foraggio grezzo, di animali della specie bovina, equina, ovina e caprina:		22 500
05.1	Carne secca essiccata all'aria Compreso nel contingente doganale preferenziale n. 102 di 200 t secondo l'ordinanza dell'8 marzo 2002 sul libero scambio, RS 632.421.0	0210. 2010	187
05.2	Conserven di carni bovine	1602. 5011 5091	770
05.3	Carne kosher di animali della specie bovina	0201. 1011 1091 2011 2091 3011 3091 0202. 1011 1091 2011 2091 3011 3091 0206. 1011 1021 1091 2110 2210 2910	295
05.4	Carne kosher di animali della specie ovina	0204. 1010 2110 2210 2310 3010 4110 4210	20

Numero del contingente doganale	Designazione della merce	Voce di tariffa	Contingente doganale (tonnellate)
[1]	[1]	[1]	[1]
		4310	
		0206. 8010	
		9010	
05.5	<i>Carne halal di animali della specie Bovina</i>	0201. 1011	350
		1091	
		2011	
		2091	
		3011	
		3091	
		0202. 1011	
		1091	
		2011	
		2091	
		3011	
		3091	
		0206. 1011	
		1021	
		1091	
		2110	
		2210	
		2910	
05.6	<i>Carne halal di animali della specie Ovina</i>	0204. 1010	175
		2110	
		2210	
		2310	
		3010	
		4110	
		4210	
		4310	
		0206. 8010	
		9010	
05.7	<i>Altre carni</i>	0101. 9091	20 703
		0102. 9011	
		0104. 1020	
		2020	
		0201. 1011	
		1091	
		2011	
		2091	
		3011	
		3091	
		0202. 1011	
		1091	
		2011	
		2091	
		3011	
		3091	
		0204. 1010	
		2110	
		2210	
		2310	
		3010	
		4110	

Numero del contingente doganale	Designazione della merce	Voce di tariffa	Contingente doganale (tonnellate)
[I]	[I]	[I]	[I]
		4210	
		4310	
		5010	
		0205. 0010	
		0206. 1011	
		1021	
		1091	
		2110	
		2210	
		2910	
		3091	
		4191	
		4991	
		8010	
		9010	
		0210. 9911	
		1602. 1010	
		2071	
		9011	
05.71	di cui carne della specie bovina dei numeri 05.711, 05.712 e 05.713 delle voci seguenti: [a] Obbligo in materia di quantità minima scaturito dal Tokyo Round del GATT, cfr. allegato 19 del Protocollo di Ginevra (1979), RS 0.632.231.53		2000 [a]
05.711	di cui carne del cosiddetto US-Style-Beef:	0201. 2091 3091 0202. 2091 3091	700 [b]
	[b] quantità minima		
05.712	di cui carne della specie bovina della qualità «high grade», conforme alle disposizioni dell'Ufficio federale delle voci seguenti:	0201. 1011 1091 2011 2091 3011 3091 0202. 1011 1091 2011 2091 3011 3091	500 [c]
	[c] quantità minima		
05.713	di cui il rimanente:	0201. 2091 3091 0202. 2091 3091 0206. 1011 2110	–
05.72	di cui carne ovina delle voci seguenti:	0204. 1010	4500

Numero del contingente doganale	Designazione della merce	Voce di tariffa	Contingente doganale (tonnellate)
[1]	[1]	[1]	[1]
		2110	[d]
		2210	
		2310	
		3010	
		4110	
		4210	
		4310	
05.73	[d] quantità minima di cui carne equina delle voci seguenti:	0205. 0010	4000 [e]
06	[e] quantità minima Animali per la macellazione, carne prodotta prevalentemente sulla base di foraggio concentrato:		54 500
06.1	Prosciutto crudo essiccato all'aria Compreso nel contingente doganale preferenziale n. 101 di 1000 t secondo l'ordinanza dell'8 marzo 2002 sul libero scambio	0210. 1191	583
06.2	Prosciutto in scatola e altre conserve di carne suina	1602. 4111	71
		4191	
		4210	
06.3	Insaccati, compresi coppa, prosciutto in vesciche e noce di prosciutto Compreso nel contingente doganale preferenziale n. 301 di 3715 t secondo l'ordinanza dell'8 marzo 2002 ⁷³ sul libero scambio	1601. 0011 1601. 0021 1602. 4910 0210. 1991	3148
06.4	Altre carni: di pollame, incluse conserve di carne di pollame	0207. 1110 1210 1311 1321 1481 1491 2410 2510 2611 2621 2791 3211 3291 3311	50 698 42 200 [2]

⁷³ [RU 2002 1158, 2004 4599 4971, 2005 569, 2006 867 allegato n. 3 2901 2995 allegato 4 n. II 8 4659, 2007 1469 allegato 4 n. 22 2273 3417. RU 2008 3519 art. 7]. Vedi ora l'O del 18 giu. 2008 sul libero scambio 1 (RS 632.421.0).

Numero del contingente doganale	Designazione della merce	Voce di tariffa	Contingente doganale (tonnellate)
[1]	[1]	[1]	[1]
		3391	
		3511	
		3591	
		3691	
		0210. 9931	
		9941	
		9951	
		9961	
		9971	
		9981	
		1601 0031	
		1602. 3110	
		3210	
		3910	
	<i>di maiale, inclusi pâté, granulato di carne e maiali da macello (zone franche)</i>	0103. 9120	8498
		9220	[2]
		0203. 1191	
		1291	
		1981	
		2191	
		0203. 2291	
		2981	
		0209. 0011	
		0210. 1291	
		9012	
		1602. 4210	
		4910	

[1] *In corsivo e grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale*

[2] Quantità indicativa

4. Disciplinamento del mercato: latticini

Numero del contingente doganale	Prodotto	Voce di tariffa	Contingente doganale (tonnellate)
[1]	[1]	[1]	[1]
07	Latte e latticini, in equivalente latte:	0401. 0406	527 000
	di cui:	[2]	
			(litri al giorno)
07.1	Latte proveniente dalle zone franche	0401. 1010	62 128
		2010	[3]
			(tonnellate)
07.2	Polvere di latte	0402.2111	300
		2911	
07.3	Latticini diversi	0403.1091	200

Numero del contingente doganale [1]	Prodotto [1]	Voce di tariffa [1]	Contingente doganale (tonnellate) [1]
		9041	
		9051	
		ex0403.9091	
		0404.9081	
		0405.2011	
		2019	
07.4	Burro e altre materie grasse del latte	0405.1011	100
		1091	
		9010	
07.5	«Contingente Fontal»	ex 0406. 9051	2624
		ex 9059	[7]
07.6	Altri latticini	0401. 3010	[8]
		3020	
		0402. 1000	
		2120	
		2920	
		9110	
		9120	
		9910	
		9920	
		0403. 1020	
		9031	
		9039	
		9061	
		9069	
		9072	
		9079	
		0404. 1000	
		9011	
		9019	
		9099	
		0406. 1010	
		1020	
		1090	
		2010	
		2090	
		3010	
		3090	
		4010	
		4021	
		4029	
		4081	
		4089	
		9011	
		9019	
		9021	
		9031	
		9039	
		ex 9051	
		ex 9059	

Numero del contingente doganale [1]	Prodotto [1]	Voce di tariffa [1]	Contingente doganale (tonnellate) [1]
			9060
			9091
			9099

[1] In corsivo e grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale

[2] Escluse le voci 0401.1090, 2090; 0402.2119, 2919; 0403.1010; 0403.1099, 9049, 9059, 9099; 0404.9081; 0405.1019, 1099, 2091/2099, 9090.

[3] In equivalenti latte: 23 360 tonnellate

[4] ...

[5] ...

[6] ...

[7] in equivalenti latte: 26 240 tonnellate

[8] È possibile superare il quantitativo previsto dal contingente doganale

5. Disciplina del mercato: uova e prodotti di uova

Numero del contingente doganale [1]	Prodotto [1]	Voce(i) di tariffa [1]	Contingente doganale (tonnellate, lordo) [1]
09	Uova di volatili, in guscio, di cui	0407. 0010	33 735
09.1	<i>Uova di consumo</i>	<i>0407. 0010</i>	<i>16 428</i>
09.1.1	<i>Aumento temporaneo del contingente doganale per il 2009⁷⁴</i>	<i>0407. 0010</i>	<i>1 000</i>
09.2	<i>Uova di trasformazione destinate all'industria alimentare</i>	<i>0407. 0010</i>	<i>17 307</i>
09.2.1	<i>Aumento temporaneo del contingente doganale per il 2009⁷⁵</i> <i>Possono essere importate unicamente uova di galline domestiche allevate conformemente alle esigenze di cui all'allegato 1 tabella 9 dell'ordinanza del 23 aprile 2008⁷⁶ sulla protezione degli animali.</i>	<i>0407. 0010</i>	<i>1 000</i>
10	Prodotti di uova essiccate	0408. 1110 9110 3502. 1110	977

⁷⁴ Valido dal 1° dic. 2009

⁷⁵ Valido dal 1° dic. 2009

⁷⁶ RS 455.1

Numero del contingente doganale	Prodotto	Voce(i) di tariffa	Contingente doganale (tonnellate, lordo)
<i>[1]</i>	<i>[1]</i>	<i>[1]</i>	<i>[1]</i>
11	Prodotti diversi da quelli di uova essiccate	0408. 1910 9910 3502. 1910	6 866

[1] In corsivo e grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale

6. Disciplinamento del mercato: fiori recisi

Numero del contingente doganale	Prodotto	Voce/i di tariffa	Contingente doganale (tonnellate)
13	Fiori recisi	0603.	1110 [1] 1210 4.590 1310 1410 1911 1919

[1] È possibile superare il quantitativo previsto dal contingente doganale

7. Disciplinamento del mercato: patate, comprese patate da semina e prodotti a base di patate

Numero del contingente doganale	Prodotto	Voce/i di tariffa	Contingente doganale (tonnellate)
<i>[1]</i>	<i>[1]</i>	<i>[1]</i>	<i>[1]</i>
14	<i>Patate, comprese patate da semina e prodotti a base di patate, di cui:</i>		
14.1	<i>Patate, comprese patate da semina</i>		18 250
	Patate da semina	0701.1010	
	Patate da tavola /patate destinate alla valorizzazione	9010	
14.2	<i>Prodotti a base di patate</i>		4 000
	Prodotti semilavorati	0710.1010 9021 0712.9021 1105.1011 2011	
	Prodotti finiti	2001.9031 2004.1012	

Numero del contingente doganale	Prodotto	Voce/i di tariffa	Contingente doganale (tonnellate)
<i>[1]</i>	<i>[1]</i>	<i>[1]</i>	<i>[1]</i>
		1013	
		1092	
		1093	
		9028	
		9051	
		2005.2021	
		2022	
		2092	
		2093	
		9921	
		9951	

[1] In corsivo e grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale

8. Disciplinamento del mercato: ortaggi e legumi

Numero del contingente doganale <i>[1]</i>	Prodotto <i>[1]</i>	Voce/i di tariffa <i>[1]</i>	Contingente doganale (tonnellate) <i>[1]</i>
15	Ortaggi o legumi	0702. 0010 0011 0020 0021 0030 0031 0090 0091 0703. 1011 1013 1020 1021 1030 1031 1040 1041 1050 1051 1060 1061 1070 1071 9010 9011 9020 9021 9090	166.076 <i>[2]</i>

Numero del contingente doganale [1]	Prodotto [1]	Voce/i di tariffa [1]	Contingente doganale (tonnellate) [1]
		0704.	
			1010
			1011
			1020
			1021
			1090
			1091
			2010
			2011
			9011
			9018
			9020
			9021
			9030
			9031
			9040
			9041
			9050
			9051
			9060
			9061
			9063
			9064
			9070
			9071
			9080
			9081
		0705.	1111
			1118
			1120
			1121
			1191
			1198
			1910
			1911
			1920
			1921
			1930
			1931
			1940
			1941
			1950
			1951
			1990
			1991
			2110
			2111
			2910
			2911
			2920
			2921
			2930
			2931
			2940
			2941
			2950

Numero del contingente doganale [1]	Prodotto [1]	Voce/i di tariffa [1]	Contingente doganale (tonnellate) [1]
			2951
			2960
			2961
			2970
			2971
		0706.	1010
			1011
			1020
			1021
			1030
			1031
			9011
			9018
			9021
			9028
			9030
			9031
			9040
			9041
			9050
			9051
			9060
			9061
			9090
		0707.	0010
			0011
			0020
			0021
			0030
			0031
			0040
			0041
			0050
		0708.	1010
			1011
			1020
			1021
			2010
			2021
			2028
			2031
			2038
			2041
			2048
			2091
			2098
			9080
			9081
		0709.	2010
			2011
			2090
			3010
			3011
			4010
			4011

Numero del contingente doganale [1]	Prodotto [1]	Voce/i di tariffa [1]	Contingente doganale (tonnellate) [1]
		4020	
		4021	
		4090	
		4091	
		6011	
		6012	
		6090	
		7010	
		7011	
		7090	
		9011	
		9018	
		9020	
		9021	
		9030	
		9031	
		9040	
		9041	
		9050	
		9051	
		9060	
		9061	
		9070	
		9071	
		9080	
		9083	
		9084	
		9099	

[1] *In corsivo e grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale*

[2] È possibile superare il quantitativo previsto dal contingente doganale

9. Disciplinamento del mercato: ortaggi e legumi surgelati

Numero del contingente doganale [1]	Prodotto [1]	Voce/i di tariffa [1]	Contingente doganale (tonnellate) [1]
16	Ortaggi e legumi surgelati	0710. 2110 2291 3011 8011 9011	4.500

10. Disciplinamento del mercato: frutta fresca

Numero del contingente doganale [1]	Prodotto [1]	Voce/i di tariffa [1]	Contingente doganale (tonnellate) [1]
17	Mele, pere e cotogne, fresche	0808. 1021 1022 1031 1032 2021 2022 2031 2032	15 800 [2]
18	Albicocche, ciliege, prugne e prugnone, fresche	0809. 1011 1018 1091 1098 2010 2011 4012 4013 4015 4092 4093 4095	16 340 [2]
19	Altre frutta fresche	<i>ex</i> 0810. 1010 <i>ex</i> 1011 <i>ex</i> 2010 <i>ex</i> 2011 <i>ex</i> 2020 <i>ex</i> 2021 <i>ex</i> 2030 <i>ex</i> 9093 <i>ex</i> 9094 <i>ex</i> 9096	13 360 [2] [3]

[1] *In corsivo e grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale*

[2] È possibile superare il quantitativo previsto dal contingente doganale

[3] Esclusi i prodotti destinati alla trasformazione industriale

11. Disciplinamento del mercato: frutta per sidro e prodotti di frutta

Numero del contingente doganale [1]	Prodotto [1]	Voce/i di tariffa [1]	Contingente doganale (tonnellate) [1]
20	Frutta da sidro e per la distillazione	0808. 1011 <i>ex</i> 2011	172
21	Prodotti a base di frutta a granella (in equivalenti di frutta a granella)	2009. 7111 7121 7910	244

Numero del contingente doganale [1]	Prodotto [1]	Voce/i di tariffa [1]		Contingente doganale (tonnellate) [1]
				8028
				8031
				8041
				9011
				9031
				9041
				9051
				9071
				9081
		2202.		9021
				9051
				9071
		2206.		0011
29	<i>Pectina, per l'amidazione, l'idrolizzazione la saponificazione, la standardizzazione; contingente doganale autonomo</i>	<i>ex 1302.</i>	<i>2019</i>	<i>240</i>
		<i>ex</i>	<i>2029</i>	
31	<i>Prodotti a base di frutta a granella (in equivalenti di frutta a granella) contingente doganale autonomo</i>	2009.	7111	3100
			7121	
			7910	
			8028	
			8031	
			8041	
			9011	
			9031	
			9041	
			9051	
			9071	
			9081	
		2202.	9021	
			9051	
			9071	
		2206.	0011	

[1] In corsivo e grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale

12. Disciplinamento del mercato: grano duro, cereali panificabili e cereali grezzi

Numero del contingente doganale	Prodotto	Voce/i di tariffa		Contingente doganale (tonnellate) [1]
26	Grano duro, per l'alimentazione umana	1001.	1032	110.000.00 [2]
27	Cereali panificabili	1001.	9032	70.000.00
		1002.	0032	[2]
		1007.	0021	
		1008.	1021	

Numero del contingente doganale	Prodotto	Voce/i di tariffa		Contingente doganale (tonnellate) [1]
			2021	
			9022	
			9051	
27.1	Aumento temporaneo del contingente doganale per il 2007			30 000
27.2	Aumento temporaneo del contingente doganale per il 2008			30 000
28	Cereali grezzi per l'alimentazione umana	1003.	0061	70.000.00
		1004.	0031	[2]
		1005.	9021	

[1] In corsivo e grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale

[2] È possibile superare il quantitativo previsto dal contingente doganale

13. Disciplinamento del mercato: vino, succo d'uva e mosto

Numero del contingente doganale	Prodotto	Voce/i di tariffa		Contingente doganale (hl) [1]
22	Succo d'uva	0806.	1021	[2]
		2009.	6111	
			6122	
			6910	
		2202.	9018	
			9041	
23, 24 e 25	Vino	2204.	2121	1 700 000
			2131	
			2141	
			2921	
			2922	
			2931	
			2932	

[1] In corsivo e grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale

[2] È possibile superare il quantitativo previsto dal contingente doganale

14. Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali

Numero del contingente doganale	Prodotto	Voce/i di tariffa	Contingente doganale (tonnellate) [1]
32	<i>Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali per prodotti provenienti dall'UE</i>	2309. 1021 1029	6000

[1] *In corsivo e grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale*

15. Disciplinamento del mercato: caseina

Numero del contingente doganale	Prodotto	Voce(i) di tariffa	Contingente doganale (tonnellate)
08	Caseina	3501. 1010 9011 9019	697 [1]

[1] È possibile superare il quantitativo previsto dal contingente doganale.

Allegato 4a⁷⁷
(art. 22a e 22 b–22g)

Prodotti che soggiacciono a prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato

1. Disciplinamento del mercato: animali della specie equina

Voce di tariffa	Designazione dell'animale
0101.	Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi: – riproduttori di razza pura: – – cavalli: 1011 – – – importati nei limiti del contingente doganale (cont. n. 1) 1019 – – – altri (importati al di fuori del contingente doganale) – – asini: 1021 – – – importati nei limiti del contingente doganale (cont. n. 1) 1029 – – – altri (importati al di fuori del contingente doganale) – – altri: – – asini, muli e bardotti: – – – altri (non da macello come pure asini selvatici): 9021 – – – – importati nei limiti del contingente doganale (cont. n. 1) 9029 – – – – altri (importati al di fuori del contingente doganale) – – altri: – – – altri (non da macello): 9095 – – – – importati nei limiti del contingente doganale (cont. n. 1) – – – – altri: 9096 – – – – – con un'altezza al garrese superiore a 1,48 m 9097 – – – – – con un'altezza al garrese compresa tra 1,35 m e 1,48 m 9098 – – – – – con un'altezza al garrese non superiore a 1,35 m

2. Disciplinamento del mercato: importazione di cereali, foraggi, paglia e merci dalla cui trasformazione si ricava foraggio

Voce di tariffa	Designazione della merce
0505.	– – Polveri e cascami di piume o di parti di piume: 9011 – – – per l'alimentazione di animali
0508.	0091 – – Involucri di granchiolini di mare, anche macinati, per l'alimentazione di animali
0511.	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non adatti all'alimentazione umana: – – prodotti di pesci o di crostacei, molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3: 9110 – – – pesciolini (esclusi i pesci freschi, salati o congelati), crostacei e molluschi, anche macinati, per l'alimentazione di animali – – – altri:

⁷⁷ Introdotta dal n. III cpv. 3 dell'O del 14 nov. 2007 (RU 2007 6225). Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5871).

Voce di tariffa	Designazione della merce
	— — — per l'alimentazione di animali:
9911	— — — — sangue di animali
9919	— — — — altri
0708.	
9010	— — Semi di guarea, per l'alimentazione di animali
0709.	
9091	— — — Granoturco dolce, per l'alimentazione di animali
0712.	
9070	— — Granoturco dolce, per l'alimentazione di animali
0713.	Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:
	— piselli (<i>Pisum sativum</i>):
	— — in grani interi, non lavorati:
1011	— — — per l'alimentazione di animali
1012	— — — per usi tecnici
1013	— — — per fabbricare la birra
	— — altri:
1091	— — — per l'alimentazione di animali
1092	— — — per fabbricare la birra
	— ceci:
	— — in grani interi, non lavorati:
2011	— — — per l'alimentazione di animali
2012	— — — per usi tecnici
2013	— — — per fabbricare la birra
	— — altri:
2091	— — — per l'alimentazione di animali
2092	— — — per fabbricare la birra
	— fagioli (<i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i>):
	— — fagioli della specie <i>Vigna mungo</i> (L.) Hepper o <i>Vigna radiata</i> (L.) <i>Witczek</i> :
	— — — in grani interi, non lavorati:
3111	— — — — per l'alimentazione di animali
3112	— — — — per usi tecnici
3113	— — — — per fabbricare la birra
	— — — altri:
3191	— — — — per l'alimentazione di animali
3192	— — — — per fabbricare la birra
	— — fagioli azuki (<i>Phaseolus</i> o <i>Vigna angularis</i>):
	— — — in grani interi, non lavorati:
3211	— — — — per l'alimentazione di animali
3212	— — — — per usi tecnici
3213	— — — — per fabbricare la birra
	— — — altri:
3291	— — — — per l'alimentazione di animali
3292	— — — — per fabbricare la birra
	— — fagioli comuni (<i>Phaseolus vulgaris</i>):
	— — — in grani interi, non lavorati:
3311	— — — — per l'alimentazione di animali
3312	— — — — per usi tecnici
3313	— — — — per fabbricare la birra
	— — — altri:
3391	— — — — per l'alimentazione di animali
3392	— — — — per fabbricare la birra
	— — altri:
	— — — in grani interi, non lavorati:
3911	— — — — per l'alimentazione di animali
3912	— — — — per usi tecnici

Voce di tariffa	Designazione della merce
3913	– – – – per fabbricare la birra
	– – – – altri:
3991	– – – – per l'alimentazione di animali
3992	– – – – per fabbricare la birra
	– lenticchie:
	– – in grani interi, non lavorati:
4011	– – – per l'alimentazione di animali
4012	– – – per usi tecnici
4013	– – – per fabbricare la birra
	– – altre:
4091	– – – per l'alimentazione di animali
4092	– – – per fabbricare la birra
	– fave (<i>Vicia faba var. major</i>) e favette (<i>Vicia faba var. equina</i> , <i>Vicia faba var. minor</i>):
	– – in grani interi, non lavorati:
5012	– – – per l'alimentazione di animali
5013	– – – per usi tecnici
5014	– – – per fabbricare la birra
	– – altre:
5091	– – – per l'alimentazione di animali
5092	– – – per fabbricare la birra
	– altri:
	– – in grani interi, non lavorati:
9011	– – – per l'alimentazione di animali
9012	– – – per usi tecnici
9013	– – – per fabbricare la birra
	– – altri:
9091	– – – per l'alimentazione di animali
9092	– – – per fabbricare la birra
0714.	Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati a pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago:
	– radici di manioca:
1010	– – per l'alimentazione di animali
	– patate dolci:
2010	– – per l'alimentazione di animali
	– altre:
9010	– – per l'alimentazione di animali
0802.	Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:
	– nocciole (<i>Corylus spp.</i>):
	– – con guscio:
2110	– – – per l'alimentazione di animali
2120	– – – per la fabbricazione di oli
	– – senza guscio:
2210	– – – per l'alimentazione di animali
2220	– – – per la fabbricazione di oli
	– noci comuni:
	– – con guscio:
3110	– – – per l'alimentazione di animali
3120	– – – per la fabbricazione di oli
	– – senza guscio:
3210	– – – per l'alimentazione di animali
3220	– – – per la fabbricazione di oli

Voce di tariffa	Designazione della merce
0813.	Frutta secche, diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:
4081	--- -- frutta a nocciolo, altre, intere:
	--- -- per l'alimentazione di animali
	--- -- altre:
4092	--- -- per l'alimentazione di animali
	--- -- miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:
	--- -- di frutta a guscio delle voci 0801 o 0802:
5012	--- -- aventi tenore, in peso, di mandorle e/o noci comuni eccedente 50 %:
	--- -- contenenti nocciole e/o noci comuni, per l'alimentazione di animali
	--- -- altri:
5021	--- -- contenenti nocciole e/o noci comuni, per l'alimentazione di animali
	--- -- altri:
	--- -- aventi tenore, in peso, di prugne intere eccedente 40 % e, in totale, di albicocche e/o frutta a granella non eccedente 20 % :
5081	--- -- per l'alimentazione di animali
	--- -- altri:
5092	--- -- contenenti frutta delle voci da 0813.4081 a 0813.4099, per l'alimentazione di animali
0901.	Bucce e pellicole di caffè:
9011	--- -- per l'alimentazione di animali
1001.	Frumento (grano) e frumento segalato:
	--- -- frumento (grano) duro:
1011	--- -- da semina
1021	--- -- per fabbricare malto per birra o birra
	--- -- altri:
1060	--- -- per l'alimentazione di animali
1070	--- -- per usi tecnici
	--- -- altri:
9011	--- -- da semina
9021	--- -- per fabbricare malto per birra o birra
	--- -- altri:
9060	--- -- per l'alimentazione di animali
9070	--- -- per usi tecnici
1002.	Segala:
0011	--- -- da semina
0021	--- -- per fabbricare malto per birra o birra
	--- -- altra:
0060	--- -- per l'alimentazione di animali
0070	--- -- per usi tecnici
1003.	Orzo:
0010	--- -- da semina
0020	--- -- per fabbricare malto per birra o birra
0030	--- -- malto poco germogliato o per la fabbricazione di malto poco germogliato
0040	--- -- per fabbricare succedanei del caffè
	--- -- altro:
	--- -- per l'alimentazione umana:
0061	--- -- importato nei limiti del contingente doganale (n. cont. 28)
0069	--- -- altro
0070	--- -- per l'alimentazione di animali
0080	--- -- per usi tecnici

Voce di tariffa	Designazione della merce
1004.	Avena:
0010	- da semina
0020	- per fabbricare malto per birra o birra
	- altra:
	- - per l'alimentazione umana:
0031	- - - importata nei limiti del contingente doganale (n. cont. 28)
0039	- - - altra
0040	- - per l'alimentazione di animali
0050	- - per usi tecnici
1005.	Granoturco:
1000	- da semina
	- altro:
9010	- - per fabbricare malto per birra o birra
	- - altro:
	- - - per l'alimentazione umana:
9021	- - - - importato nei limiti del contingente doganale (n. cont. 28)
9029	- - - - altro
9030	- - - per l'alimentazione di animali
9040	- - - per usi tecnici
1006.	Riso:
	- riso greggio (riso «paddy» o risone):
1010	- - per fabbricare malto per birra o birra
1020	- - per l'alimentazione di animali
	- riso decorticato (riso cargo o riso bruno):
2010	- - per fabbricare malto per birra o birra
2020	- - per l'alimentazione di animali
	- riso semi-imbianchito o imbianchito, anche lucidato o brillato:
3010	- - per fabbricare malto per birra o birra
3020	- - per l'alimentazione di animali
	- rotture di riso:
4010	- - per fabbricare malto per birra o birra
4020	- - per l'alimentazione di animali
1007.	Sorgo a grani:
0010	- per fabbricare malto per birra o birra
	- altro:
0030	- - per l'alimentazione di animali
0040	- - per usi tecnici
1008.	Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali
	- grano saraceno:
1010	- - per fabbricare malto per birra o birra
	- - altro:
	- - - per l'alimentazione di animali
1030	- - - per usi tecnici
1040	- - - per usi tecnici
	- miglio:
2010	- - per fabbricare malto per birra o birra
	- - altro:
	- - - per l'alimentazione di animali
2030	- - - per usi tecnici
2040	- - - per usi tecnici
	- scagliola:
3010	- - per fabbricare malto per birra o birra
	- - altra:
	- - - per l'alimentazione di animali
3030	- - - per usi tecnici
3040	- - - per usi tecnici
	- altri cereali:
	- - triticale:

Voce di tariffa	Designazione della merce
9013	--- da semina
9014	--- per fabbricare malto per birra o birra
	--- altra:
9033	--- per l'alimentazione di animali
9034	--- per usi tecnici
	--- altri:
9041	--- per fabbricare malto per birra o birra
	--- altri:
9061	--- per l'alimentazione di animali
9071	--- per usi tecnici
1101.	Farine di frumento (grano) o di frumento segalato:
	--- per l'alimentazione di animali:
0051	--- farine gonfianti
0059	--- altre
1102.	Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato:
	--- farina di segala:
	--- per l'alimentazione di animali:
1051	--- farine gonfianti
1059	--- altra
	--- farina di granoturco:
2020	--- per l'alimentazione di animali
	--- altre:
	--- di triticale:
9013	--- per l'alimentazione di animali
	--- di riso:
9052	--- per l'alimentazione di animali
	--- altre:
9062	--- per l'alimentazione di animali
1103.	Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali:
	--- semole e semolini:
	--- di frumento (grano):
	--- semolino di grano duro in recipienti eccedenti 5 kg:
1111	--- per fabbricare malto per birra o birra
1112	--- per l'alimentazione di animali
	--- altri:
1191	--- per fabbricare malto per birra o birra
1192	--- per l'alimentazione di animali
	--- di granoturco:
1310	--- per fabbricare malto per birra o birra
1320	--- per l'alimentazione di animali
	--- di altri cereali
	--- di segala, di frumento segalato o di triticale:
1911	--- per fabbricare malto per birra o birra
1912	--- per l'alimentazione di animali
	--- di avena:
1921	--- per fabbricare malto per birra o birra
1922	--- per l'alimentazione di animali
	--- di riso:
1931	--- per fabbricare malto per birra o birra
1932	--- per l'alimentazione di animali
	--- di altri cereali:
1991	--- per fabbricare malto per birra o birra
1993	--- per l'alimentazione di animali
	--- agglomerati in forma di pellets:
	--- di frumento (grano):
2011	--- per fabbricare malto per birra o birra

Voce di tariffa	Designazione della merce
2012	– – – per l'alimentazione di animali
	– – di segala, di frumento segalato o di triticale:
2021	– – – per fabbricare malto per birra o birra
2022	– – – per l'alimentazione di animali
	– – di altri cereali:
2091	– – – per fabbricare malto per birra o birra
2092	– – – per l'alimentazione di animali
1104.	Cereali altrimenti lavorati (ad es. mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati:
	– cereali, schiacciati o in fiocchi:
	– – di avena:
1210	– – – per fabbricare malto per birra o birra
1220	– – – per l'alimentazione di animali
	– – di altri cereali:
	– – – di frumento (grano), di segala, di frumento segalato o di triticale:
1911	– – – – per fabbricare malto per birra o birra
1912	– – – – per l'alimentazione di animali
	– – – di orzo:
1921	– – – – per fabbricare malto per birra o birra
1922	– – – – per l'alimentazione di animali
	– – – di altri cereali:
1991	– – – – per fabbricare malto per birra o birra
1993	– – – – per l'alimentazione di animali
	– altri cereali lavorati (ad es. mondati, perlati, tagliati o spezzati):
	– – di avena:
2210	– – – per fabbricare malto per birra o birra
2230	– – – per l'alimentazione di animali
	– – di granoturco:
2310	– – – per fabbricare malto per birra o birra
2320	– – – per l'alimentazione di animali
	– – di altri cereali:
	– – – di frumento (grano), di segala, di frumento segalato o di triticale:
2911	– – – – per fabbricare malto per birra o birra
2912	– – – – per l'alimentazione di animali
	– – – di miglio:
2921	– – – – per fabbricare malto per birra o birra
2923	– – – – per l'alimentazione di animali
	– – – di avena:
2931	– – – – per fabbricare malto per birra o birra
2933	– – – – per l'alimentazione di animali
	– – – di altri cereali:
2991	– – – – per fabbricare malto per birra o birra
2993	– – – – per l'alimentazione di animali
	– germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati:
	– – per fabbricare oli o grassi, per l'alimentazione umana o per usi tecnici:
	– – – germi di granoturco:
3070	– – per fabbricare oli e grassi per l'alimentazione di animali
	– – altri:
	– – – di frumento (compreso il farro), segala, frumento segalato o triticale:
3081	– – – – per l'alimentazione di animali
	– – – altri:
3091	– – – – per fabbricare malto per birra o birra
3093	– – – – per l'alimentazione di animali
1105.	Farina, semolino, polveri, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate:
	– farina, semolino e polveri:

Voce di tariffa	Designazione della merce
1021	– – per l'alimentazione di animali
	– fiocchi, granulati e agglomerati in forma di pellets:
2021	– – per l'alimentazione di animali
1106.	Farina, semolino e polveri di legumi da granella della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8:
	– di legumi da granella secchi della voce 0713:
1010	– – per l'alimentazione di animali
	– di sago o di radici o tuberi della voce 0714:
2010	– – per l'alimentazione di animali
	– di prodotti del capitolo 8:
3010	– – per l'alimentazione di animali
1107.	Malto, anche torrefatto:
	– non torrefatto:
	– – non franto:
1011	– – – per fabbricare la birra
1013	– – – per l'alimentazione di animali
	– – altro:
1091	– – – per fabbricare la birra
	– – altro:
1094	– – – – per l'alimentazione di animali
	– torrefatto:
	– – non franto:
2011	– – – per fabbricare la birra
2013	– – – per l'alimentazione di animali
	– – altro:
2091	– – – per fabbricare la birra
	– – – altro:
2094	– – – – per l'alimentazione di animali
1108.	Amidi e fecole; inulina:
	– amidi e fecole:
	– – amido di frumento:
1110	– – – per fabbricare la birra
1120	– – – per l'alimentazione di animali
	– – amido di granoturco:
1210	– – – per fabbricare la birra
1220	– – – per l'alimentazione di animali
	– – fecola di patate:
1310	– – – per fabbricare la birra
1320	– – – per l'alimentazione di animali
	– – fecola di manioca:
1410	– – – per fabbricare la birra
1420	– – – per l'alimentazione di animali
	– – altri amidi e fecole:
	– – – amido di riso:
1911	– – – – per fabbricare la birra
1912	– – – – per l'alimentazione di animali
	– – – altri:
1991	– – – – per fabbricare la birra
1992	– – – – per l'alimentazione di animali
	– inulina:
2010	– – per fabbricare la birra
2020	– – per l'alimentazione di animali
1201.	Fave di soia, anche frantumate:
0010	– per l'alimentazione di animali, escluse quelle per produrre olio
	– per produrre olio:
0021	– – per l'alimentazione di animali

Voce di tariffa	Designazione della merce
	– – per produrre olio commestibile:
0023	– – – mediante estrazione
0024	– – – mediante pressatura
	– – altre:
0026	– – – mediante estrazione
0027	– – – mediante pressatura
	– altre:
0091	– – per produrre generi alimentari
1202.	Arachidi, non tostate né altrimenti cotte, anche sgucciate o frantumate
	– con guscio:
1010	– – per l'alimentazione di animali, escluse quelle per produrre olio
	– – per produrre olio:
1021	– – – per l'alimentazione di animali
	– – – per produrre olio commestibile:
1023	– – – – mediante estrazione
1024	– – – – mediante pressatura
	– – – altre:
1026	– – – – mediante estrazione
1027	– – – – mediante pressatura
	– sgucciate, anche frantumate:
2010	– – per l'alimentazione di animali, escluse quelle per produrre olio
	– – per produrre olio:
2021	– – – per l'alimentazione di animali
	– – – per produrre olio commestibile:
2023	– – – – mediante estrazione
2024	– – – – mediante pressatura
	– – – altre:
2026	– – – – mediante estrazione
2027	– – – – mediante pressatura
1203.	Copra:
0010	– per l'alimentazione di animali, escluso quella per produrre olio
	– per produrre olio:
0021	– – per l'alimentazione di animali
	– – per produrre olio commestibile:
0023	– – – mediante estrazione
0024	– – – mediante pressatura
	– – altra:
0026	– – – mediante estrazione
0027	– – – mediante pressatura
1204.	Semi di lino, anche frantumati:
0010	– per l'alimentazione di animali, esclusi quelli per produrre olio
	– per produrre olio:
0021	– – per l'alimentazione di animali
	– – per produrre olio commestibile:
0023	– – – mediante estrazione
0024	– – – mediante pressatura
	– – altri:
0026	– – – mediante estrazione
0027	– – – mediante pressatura
1205.	Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati:
	– semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico:
	– – semi di ravizzone:
1010	– – – per l'alimentazione di animali, esclusi quelli per produrre olio
	– – – per produrre olio:
1021	– – – – per l'alimentazione di animali
	– – – – per produrre olio commestibile:

Voce di tariffa	Designazione della merce
1023	----- mediante estrazione
1024	----- mediante pressatura
	----- altri:
1026	----- mediante estrazione
1027	----- mediante pressatura
	-- semi di colza:
1040	--- per l'alimentazione di animali, esclusi quelli per produrre olio
	--- per produrre olio:
1051	----- per l'alimentazione di animali
	----- per produrre olio commestibile:
1053	----- mediante estrazione
1054	----- mediante pressatura
	----- altri:
1056	----- mediante estrazione
1057	----- mediante pressatura
	-- altri:
	-- semi di ravizzone:
9010	--- per l'alimentazione di animali, esclusi quelli per produrre olio
	--- per produrre olio:
9021	----- per l'alimentazione di animali
	----- per produrre olio commestibile:
9023	----- mediante estrazione
9024	----- mediante pressatura
	----- altri:
9026	----- mediante estrazione
9027	----- mediante pressatura
	-- semi di colza:
9040	--- per l'alimentazione di animali, esclusi quelli per produrre olio
	--- per produrre olio:
9051	----- per l'alimentazione di animali
	----- per produrre olio commestibile:
9053	----- mediante estrazione
9054	----- mediante pressatura
	----- altri:
9056	----- mediante estrazione
9057	----- mediante pressatura
1206.	Semi di girasole, anche frantumati:
	-- non sgusciati:
0010	--- per l'alimentazione di animali, esclusi quelli per produrre olio
	--- per produrre olio:
0021	--- per l'alimentazione di animali
	--- per produrre olio commestibile:
0023	----- mediante estrazione
0024	----- mediante pressatura
	----- altri:
0026	----- mediante estrazione
0027	----- mediante pressatura
	-- sgusciati:
0040	--- per l'alimentazione di animali, esclusi quelli per produrre olio
	--- per produrre olio:
0041	--- per l'alimentazione di animali
	--- per produrre olio commestibile:
0053	----- mediante estrazione
0054	----- mediante pressatura
	----- altri:
0056	----- mediante estrazione
0057	----- mediante pressatura

Voce di tariffa	Designazione della merce
1207.	Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati:
	– semi di cotone:
2010	– – per l'alimentazione di animali, esclusi quelli per produrre olio
	– – per produrre olio:
2021	– – – per l'alimentazione di animali
	– – – per produrre olio commestibile:
2023	– – – – mediante estrazione
2024	– – – – mediante pressatura
	– – – – altri:
2026	– – – – mediante estrazione
2027	– – – – mediante pressatura
	– semi di sesamo:
4010	– – per l'alimentazione di animali, esclusi quelli per produrre olio
	– – per produrre olio:
4021	– – – per l'alimentazione di animali
	– – – per produrre olio commestibile:
4023	– – – – mediante estrazione
4024	– – – – mediante pressatura
	– – – – altri:
4026	– – – – mediante estrazione
4027	– – – – mediante pressatura
	– semi di senape:
5010	– – per l'alimentazione di animali, esclusi quelli per produrre olio
	– – per produrre olio:
5021	– – – per l'alimentazione di animali
	– – – per produrre olio commestibile:
5023	– – – – mediante estrazione
5024	– – – – mediante pressatura
	– – – – altri:
5026	– – – – mediante estrazione
5027	– – – – mediante pressatura
	– altri:
	– – semi di papavero:
9111	– – – per l'alimentazione di animali, esclusi quelli per produrre olio
	– – – per produrre olio:
9113	– – – – per l'alimentazione di animali
	– – – – per produrre olio commestibile:
9114	– – – – – mediante estrazione
9115	– – – – – mediante pressatura
	– – – – – altri:
9116	– – – – – mediante estrazione
9117	– – – – – mediante pressatura
	– semi di karité:
9921	– – – per l'alimentazione di animali, esclusi quelli per produrre olio
	– – – per produrre olio:
9922	– – – – per l'alimentazione di animali
	– – – – per produrre olio commestibile:
9923	– – – – – mediante estrazione
9924	– – – – – mediante pressatura
	– – – – – altri:
9925	– – – – – mediante estrazione
9926	– – – – – mediante pressatura
	– noci e mandorle di palmisti:
9931	– – – per l'alimentazione di animali, escluse quelle per produrre olio
	– – – per produrre olio:
9932	– – – – per l'alimentazione di animali
	– – – – per produrre olio commestibile:

Voce di tariffa	Designazione della merce
9933	----- mediante estrazione
9934	----- mediante pressatura
	----- altre:
9935	----- mediante estrazione
9936	----- mediante pressatura
	-- semi di ricino:
9941	--- per l'alimentazione di animali, esclusi quelli per produrre olio
	--- per produrre olio:
9942	--- per l'alimentazione di animali
	--- per produrre olio commestibile:
9943	----- mediante estrazione
9944	----- mediante pressatura
	----- altri:
9945	----- mediante estrazione
9946	----- mediante pressatura
	-- semi di ricino:
9951	--- per l'alimentazione di animali, esclusi quelli per produrre olio
	--- per produrre olio:
9952	--- per l'alimentazione di animali
	--- per produrre olio commestibile:
9953	----- mediante estrazione
9954	----- mediante pressatura
	----- altri:
9955	----- mediante estrazione
9956	----- mediante pressatura
	-- altri (escluse le faggiole):
ex 9991	--- per l'alimentazione di animali, esclusi quelli per produrre olio
	--- per produrre olio:
ex 9993	--- per l'alimentazione di animali
	--- per produrre olio commestibile:
ex 9994	----- mediante estrazione
ex 9995	----- mediante pressatura
	----- altri:
ex 9996	----- mediante estrazione
ex 9997	----- mediante pressatura
1208.	Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina di senape:
	- di fave di soia:
1010	-- per l'alimentazione di animali
	- altre:
9010	-- per l'alimentazione di animali
1209.	Semi, frutti e spore da semina:
	- semi di barbabietole da zucchero:
1010	-- per l'alimentazione di animali
	- semi di piante da foraggio, eccetto semi di barbabietola:
	-- altri:
	- di vecce e di lupino:
2911	----- per l'alimentazione di animali
2912	----- per usi tecnici
	- altri:
	-- altri:
	--- semi di tamarindo:
9911	----- per l'alimentazione di animali
9912	----- per usi tecnici
	----- altri:
9991	----- per l'alimentazione di animali

Voce di tariffa	Designazione della merce
1212.	Carrube, alghe, barbabietole da foraggio e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o essiccate, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà <i>Cichorium intybus sativum</i>), impiegati principalmente per l'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:
	– alghe:
2010	– – farina, per l'alimentazione di animali
	– altri:
	– – barbabietole da zucchero:
9110	– – – per l'alimentazione di animali
	– – altri:
	– – – radici di cicoria, essiccate:
9911	– – – – per l'alimentazione di animali
	– – – carrube, compresi i semi di carrube:
	– – – – altre:
9922	– – – – – per l'alimentazione di animali
	– – – – altri:
9991	– – – – – per l'alimentazione di animali
1213.	Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets:
	– altre:
0091	– – paglia, non lavorata
0099	– – altre
1214.	Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets:
	– farina e agglomerati in forma di pellets, di erba medica:
1010	– – per l'alimentazione di animali
	– altri:
	– – per l'alimentazione di animali:
9011	– – – fieno greggio
9019	– – – altri
1404.	Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:
9010	– – noccioli di datteri, loro prodotti e cascami; frantumi di guarea, per l'alimentazione di animali
1501.	Grassi di maiale (compreso strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503:
	– grassi di maiale (compreso strutto):
	– – per l'alimentazione di animali:
0012	– – – greggi
0013	– – – altri
	– grassi di volatili:
	– – per l'alimentazione di animali:
0022	– – – greggi
0023	– – – altri
1502.	Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503:
	– per l'alimentazione di animali:
0011	– – non fusi né altrimenti estratti
	– – altri:
0012	– – – greggi
0019	– – – altri

Voce di tariffa	Designazione della merce
1503.	Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina e olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati:
0010	– per l'alimentazione di animali
1504.	Grassi e oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
	– oli di fegato di pesci e loro frazioni:
	– – altri:
1091	– – – per l'alimentazione di animali
	– grassi e oli di pesci e loro frazioni, diversi dagli oli di fegato:
2010	– – per l'alimentazione di animali
	– grassi e oli di mammiferi marini e loro frazioni:
3010	– – per l'alimentazione di animali
1505.	Grasso di lana e altre sostanze derivate, compresa la lanolina:
	– grasso di lana greggio:
0011	– – per l'alimentazione di animali
	– altri:
0091	– – per l'alimentazione di animali
1506.	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
	– per l'alimentazione di animali:
0011	– – non fusi né altrimenti estratti
	– – altri:
0012	– – – greggi
0019	– – – altri
1507.	Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
	– olio greggio, anche depurato delle mucillagini:
1010	– – per l'alimentazione di animali
	– altri:
	– – frazioni aventi un punto di fusione più elevato di quello dell'olio di soia:
9011	– – – per l'alimentazione di animali
	– – altri:
9091	– – – per l'alimentazione di animali
1508.	Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
	– olio greggio:
1010	– – per l'alimentazione di animali
	– altri:
	– – frazioni aventi un punto di fusione più elevato di quello dell'olio di arachide:
9011	– – – per l'alimentazione di animali
	– – altri:
9091	– – – per l'alimentazione di animali
1509.	Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
	– vergini:
1010	– – per l'alimentazione di animali
	– altri:
9010	– – per l'alimentazione di animali
1510.	Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509:
0010	– per l'alimentazione di animali

Voce di tariffa	Designazione della merce
1511.	Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
	– olio greggio:
1010	– – per l'alimentazione di animali
	– altri:
	– – frazioni aventi un punto di fusione più elevato di quello dell'olio di palma:
9011	– – – per l'alimentazione di animali
	– – altri:
9091	– – – per l'alimentazione di animali
1512.	Olio di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
	– olio di girasole o olio di cartamo e loro frazioni:
	– – oli greggi:
1110	– – – per l'alimentazione di animali
	– – altri:
	– – – frazioni aventi un punto di fusione più elevato di quello dell'olio di girasole o dell'olio di cartamo:
1911	– – – – per l'alimentazione di animali
	– – – altri:
1991	– – – – per l'alimentazione di animali
	– olio di cotone e sue frazioni:
	– – olio greggio, anche depurato del gossipolo:
2110	– – – per l'alimentazione di animali
	– – altri:
2910	– – – per l'alimentazione di animali
1513.	Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
	– olio di cocco (olio di copra) e sue frazioni:
	– – olio greggio:
1110	– – – per l'alimentazione di animali
	– – altri:
	– – – frazioni aventi un punto di fusione più elevato di quello dell'olio di cocco (olio di copra):
1911	– – – – per l'alimentazione di animali
	– – – altri:
1991	– – – – per l'alimentazione di animali
	– olio di palmisti o di babassù e loro frazioni:
	– – oli greggi:
2110	– – – per l'alimentazione di animali
	– – altri:
	– – – frazioni aventi un punto di fusione più elevato di quello dell'olio di palmisti o di babassù:
2911	– – – – per l'alimentazione di animali
	– – – altri:
2991	– – – – per l'alimentazione di animali
1514.	Oli di ravizzone, di colza o di senape, e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
	– olio di ravizzone o di colza, a basso tenore di acido erucico
	– – oli greggi:
1110	– – – per l'alimentazione di animali
	– – altri:
1910	– – – per l'alimentazione di animali
	– altri:
	– – oli greggi:

Voce di tariffa	Designazione della merce
9110	– – – per l'alimentazione di animali – – – altri:
	– – – per l'alimentazione di animali
1515.	Altri grassi e oli vegetali (compreso l'olio di ioioba) e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
	– olio di lino e sue frazioni:
	– – – olio greggio:
1110	– – – per l'alimentazione di animali – – – altri:
1910	– – – per l'alimentazione di animali – olio di granoturco e sue frazioni:
	– – – olio greggio:
2110	– – – per l'alimentazione di animali – – – altri:
2910	– – – per l'alimentazione di animali – olio di ricino e sue frazioni:
3010	– – per l'alimentazione di animali – olio di sesamo e sue frazioni:
	– – – olio greggio:
5011	– – – per l'alimentazione di animali – – – altri:
5020	– – – per l'alimentazione di animali – – – altri:
	– – – olio di germi di cereali:
9011	– – – per l'alimentazione di animali – – – olio di ioioba e sue frazioni:
9021	– – – per l'alimentazione di animali – – – olio di tung (di abrasin) e sue frazioni:
9031	– – – per l'alimentazione di animali – – – altri:
9091	– – – per l'alimentazione di animali
1516.	Grassi e oli animali e vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, riestrificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:
	– grassi e oli animali e loro frazioni:
1010	– – per l'alimentazione di animali
	– grassi e oli vegetali e loro frazioni:
2010	– – per l'alimentazione di animali
1517.	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e loro frazioni della voce 1516:
	– margarina, esclusa margarina liquida
1010	– – per l'alimentazione di animali – – – altra:
9010	– – per l'alimentazione di animali
1518.	Grassi e oli animali e vegetali e loro frazioni cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominati né compresi altrove:
	– miscele non alimentari di oli vegetali:
0011	– – per l'alimentazione di animali – – – olio di soia, epossidato:
0081	– – per l'alimentazione di animali – – – altri:
0093	– – per l'alimentazione di animali

Voce di tariffa	Designazione della merce
1702.	Altri zuccheri, compresi lattosio, maltosio, glucosio e fruttosio (levulosio), chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromi o coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melasse, caramellizzati: <ul style="list-style-type: none"> - glucosio e sciroppo di glucosio, che non contengono fruttosio o che, allo stato secco, contengono meno del 20% di fruttosio: - - allo stato solido: - - - chimicamente puri:
3021	<ul style="list-style-type: none"> - - - - per l'alimentazione di animali - - - - altri: - - - - - altri (diversi da quelli che, allo stato secco, contengono il 10 % o più di fruttosio):
3033	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - per l'alimentazione di animali - glucosio e sciroppo di glucosio che, allo stato secco, contengono tra il 20 % e il 50% di glucosio, escluso lo zucchero invertito: - - allo stato solido:
4011	<ul style="list-style-type: none"> - - - per l'alimentazione di animali - altro fruttosio e sciroppi di fruttosio che, allo stato secco, contengono più del 50% di fruttosio, escluso lo zucchero invertito: - - in forma di sciroppo: - - - altri:
6022	<ul style="list-style-type: none"> - - - - per l'alimentazione di animali - altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero che, allo stato secco, contengono 50% di fruttosio: - - allo stato solido: - - - zucchero invertito:
9011	<ul style="list-style-type: none"> - - - - per l'alimentazione di animali
1703.	Melasse ottenute dall'estrazione o raffinazione dello zucchero: <ul style="list-style-type: none"> - altre: - - altre:
9091	<ul style="list-style-type: none"> - - - per l'alimentazione di animali
1802.	Gusci, pellicole (bucce) e altri residui di cacao:
0010	<ul style="list-style-type: none"> - per l'alimentazione di animali
1905.	Prodotti di panetteria, pasticceria o biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi adoperati per medicinali, ostie per sigilli, paste in foglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili: <ul style="list-style-type: none"> - altri: - - pane e altri prodotti di panetteria comune, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, di miele, di uova, di materie grasse, di formaggio o di frutta: - - - non condizionati per la vendita al dettaglio: - - - - grattatura di pane:
9021	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - per l'alimentazione di animali
2102.	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002): <ul style="list-style-type: none"> - lieviti vivi: - - diversi dal lievito pressato (lievito da panetteria):
1091	<ul style="list-style-type: none"> - - - per l'alimentazione di animali - lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti: - - lieviti morti:
2011	<ul style="list-style-type: none"> - - - per l'alimentazione di animali - - - altri microrganismi monocellulari morti:
2021	<ul style="list-style-type: none"> - - - - per l'alimentazione di animali

Voce di tariffa	Designazione della merce
2103.	Preparazioni per salse e sale preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata
3011	– – farina di senape, anche preparata, per l'alimentazione di animali
2301.	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di carne, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non atti all'alimentazione umana; ciccioli:
	– Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di carne o di frattaglie: – – per l'alimentazione di animali:
1011	– – – ciccioli
1019	– – – altri
	– Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici:
2010	– – per l'alimentazione di animali
2302.	Crusche, staccature e altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altri trattamenti dei cereali o dei legumi:
	– di granoturco:
1010	– – per l'alimentazione di animali
	– di frumento (grano):
3020	– – per l'alimentazione di animali
	– di altri cereali:
	– – di riso:
4030	– – – per l'alimentazione di animali
	– – altri:
4091	– – – per l'alimentazione di animali:
	– di legumi:
5010	– – per l'alimentazione di animali
2303.	Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, bagasse di canne da zucchero e altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcol, anche agglomerati in forma di pellets:
	– Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili:
	– – per l'alimentazione di animali:
1011	– – – proteine di patate
	– – – altri:
1012	– – – – con tenore di proteine commisurato al tenore di sostanza secca non eccedente al 30 % di peso
1018	– – – – altri
	– polpe di barbabietole, bagasse di canne da zucchero e altri cascami della fabbricazione dello zucchero:
2010	– – per l'alimentazione di animali
	– avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcol:
3010	– – per l'alimentazione di animali
2304.	Pannelli e altri residui solidi macinati o agglomerati in forma di pellets dell'estrazione dell'olio di soia:
0010	– per l'alimentazione di animali
2305.	Pannelli e altri residui solidi macinati o agglomerati in forma di pellets dell'estrazione dell'olio di archide:
0010	– per l'alimentazione di animali
2306.	Pannelli e altri residui solidi macinati o agglomerati in forma di pellets dell'estrazione di grassi e oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305:
	– di cotone:
1010	– – per l'alimentazione di animali
	– di lino:

Voce di tariffa	Designazione della merce
2010	– – per l'alimentazione di animali – di girasole:
3010	– – per l'alimentazione di animali – di semi di ravizzone o di colza:
4110	– – di semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico: – – per l'alimentazione di animali – – altri:
4910	– – – per l'alimentazione di animali – di noce di cocco o di copra:
5010	– – per l'alimentazione di animali – di noci o di mandorle di palmisti:
6010	– – per l'alimentazione di animali – di germi di granoturco:
9011	– – – per l'alimentazione di animali – – altri:
9021	– – – per l'alimentazione di animali
2308.	Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove: – per l'alimentazione di animali:
0020	– – ghiande di quercia e castagne d'India
0030	– – vinacce, trebbie di mele e di pere
0040	– – residui della fabbricazione di estratti di caffè e di camomilla
0050	– – di piante di granoturco
0060	– – altri
2309.	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali: – altri:
9011	– – foraggi, melassati o zuccherati; biscotti: – – – per animali della specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina nonché per conigli e volatili da cortile: – – «solubles» di pesci o di mammiferi marini, non mescolati, anche concentrati o in polvere:
9041	– – – per l'alimentazione di animali – – altri: – – – per animali della specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina nonché per conigli e volatili da cortile:
9081	– – – – che contengono polvere di latte o di siero di latte – – – – che non contengono polvere di latte o di siero di latte:
9082	– – – – preparazioni a base di materie minerali, anche con aggiunta di oligoelementi, vitamine o agenti medicinali attivi
9089	– – – – – altri
3505.	Destrina e altri amidi e fecole modificati (ad es. amidi e fecole pregelatinizzati o esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi e fecole modificati: – destrina e altri amidi e fecole modificati:
1010	– – per l'alimentazione di animali
2010	– – colle: – – per l'alimentazione di animali
3809.	Agenti di apprettatura o di finitura e altri prodotti e preparazioni (ad es. bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, a base di sostanze amilacee, non nominati né compresi altrove:
1010	– – per l'alimentazione di animali
3823.	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione: – acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione:

Voce di tariffa	Designazione della merce
1110	-- acido stearico: -- -- per l'alimentazione di animali -- -- acido oleico:
1210	-- -- -- per l'alimentazione di animali
1910	-- -- altri (esclusi gli acidi grassi del tallolio): -- -- -- per l'alimentazione di animali

*Allegato 4b*⁷⁸
(art. 22e)

Liberazione del contingente doganale dei cereali panificabili

Quantitativo parziale del contingente doganale	Periodo per l'importazione all'aliquota di dazio
20 000 t lorde	4 gennaio – 31 dicembre
20 000 t lorde	6 aprile – 31 dicembre
15 000 t lorde	5 luglio – 31 dicembre
15 000 t lorde	4 ottobre – 31 dicembre

⁷⁸ Introdotta dal n. III cpv. 3 dell'O del 14 nov. 2007 (RU **2007** 6225). Nuovo testo giusta il n. I cpv. 2 dell'O dell'UFAG del 22 feb. 2010, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU **2010** 727).

Allegato 57⁹
(art. 26)

Eccezioni all'obbligo del permesso generale d'importazione per importazioni per uso privato nel traffico viaggiatori

Quantità giornaliera importata in kg lordi o litri per persona

Prodotto	Quantitativo massimo
Carni e frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina o caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate	20 kg
Carni salate, secche o affumicate e prodotti di carne della specie bovina, suina, ovina o caprina, equina, asinina o mulesca	20 kg
Carne e prodotti di carne di volatili domestici	20 kg
Latte non concentrato e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	illimitato
Polvere di latte intero, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	illimitato
Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di frutta o di cacao (ad eccezione di iogurt, contenente cacao, aromatizzato o con aggiunta di frutta)	illimitato
Burro	illimitato
Uova di volatili, in guscio	illimitato
Fiori recisi, freschi	illimitato
Legumi e ortaggi, freschi	illimitato
Legumi e ortaggi, surgelati	illimitato
Patate	illimitato
Prodotti a base di patate	illimitato
Frutta fresca	illimitato
Prodotti di frutta	illimitato
Cereali panificabili	illimitato
Cereali speciali (orzo, avena, granoturco)	illimitato
Uve fresche per la torchiatura	illimitato
Succo d'uva, anche diluito con acqua o con aggiunta di anidride carbonica	illimitato
Vino naturale bianco e rosso	illimitato

⁷⁹ Nuovo testo giusta il n. III cpv. 2 dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6225).

Allegato 6⁸⁰
(art. 26)

**Importazioni di merci nel traffico viaggiatori non computate
nel contingente doganale**
Importazioni per uso privato nel traffico viaggiatori

Quantità giornaliera importata in chilogrammi lordi o litri, per persona

Prodotto	Quantitativo massimo
Carni e frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate	comples- sivamente 0,5 kg
Carni di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, salate, secche o affumicate; carni e frattaglie commestibili di pollame di tutti i generi; preparazioni di carne, frattaglie commestibili o sangue di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca nonché di pollame di tutti i generi	comples- sivamente 3,5 kg
Burro e crema di latte	comples- sivamente 1,0 kg
Latte e altri prodotti a base di latte	comples- sivamente 5,0 kg
Uova di volatili, in guscio	2,5 kg
Fiori recisi, freschi	20,0 kg
Ortaggi, freschi o congelati	20,0 kg
Frutta fresca	20,0 kg
Prodotti a base di patate	comples- sivamente 2,5 kg
Cereali e prodotti della macinazione, ad eccezione del riso	20,0 kg
Uve per la torchiatura	20,0 kg
Succhi di mele, di pere e d'uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole; sidro di mele o di pere	comples- sivamente 3,0 l
Vini naturali rossi e bianchi, importati da persone di età superiore ai 17 anni	comples- sivamente 20,0 l

⁸⁰ Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 16 mag. 2007 (RU 2007 2327).

Allegato 781
(art. 29)

Elenco delle aliquote di tassa applicabili al traffico merci con l'estero

Per le importazioni con il permesso generale d'importazione sono riscosse le seguenti tasse amministrative:

Gruppo di merci	Tassa per lotto di merci soggetto a imposizione in franchi
a. Frutta, legumi e ortaggi, compresi legumi e ortaggi surgelati e piante di cipolle	5.-
b. Frutta da sidro e da distillazione, compresi prodotti di frutta	5.-
c. Patate, incluse patate da semina e prodotti a base di patate	5.-
d. Fiori recisi	5.-
e. Latticini (esclusi formaggio e quark)	5.-
f. Pollame, carni di pollame compresi preparati	5.-
g. Animali vivi, esclusi gli animali della specie equina, carni e frattaglie, sperma della specie bovina, come pure insaccati e prodotti simili, compresi carne secca, conserve di carne ecc.	5.-
h. Vino bianco e rosso, vini dolci e succo d'uva	3.-

⁸¹ Nuovo testo giusta il n. III cpv. 2 dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6225).

Allegato 8⁸²
(art. 1 cpv. 1)

Altri prodotti agricoli che soggiacciono all'obbligo del PGI

Voce di tariffa	Designazione delle merci
0105. 1100	– di peso non eccedente 185 g:
0105. 1200	– – galli e galline
	– – tacchini e tacchine
0105. 9400	– altri
	– – galli e galline con peso non eccedente 2000 g
	– margarina, esclusa la margarina liquida:
	– – altra, avente, tenore, in peso, di materie grasse:
	– – – eccedente 65 %:
	– – – – in cisterne o fusti metallici:
1517. 1062	– – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse del latte eccedente 10 % ma non eccedente 15 %
	– – – – – altra:
1517. 1067	– – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse del latte eccedente 10 % ma non eccedente 15 %
	– – – – – eccedente 41 % ma non eccedente 65 %:
	– – – – – in cisterne o fusti metallici:
1517. 1072	– – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse del latte eccedente 10 % ma non eccedente 15 %
	– – – – – altra:
1517. 1077	– – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse del latte eccedente 10 % ma non eccedente 15 %
	– – – – – eccedente 25 % ma non eccedente 41 %:
	– – – – – in cisterne o fusti metallici:
1517. 1082	– – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse del latte eccedente 10 % ma non eccedente 15 %
	– – – – – altra:
1517. 1087	– – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse del latte eccedente 10 % ma non eccedente 15 %
	– – – – – non eccedente 25 %:
	– – – – – in cisterne o fusti metallici:
1517. 1092	– – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse del latte eccedente 10 % ma non eccedente 15 %
	– – – – – altra:
1517. 1097	– – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse del latte eccedente 10 % ma non eccedente 15 %
	– altri:
	– – altri:
	– – – contenenti materie grasse del latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte:
	– – – – eccedente 10 %:
	– – – – – in cisterne o fusti metallici:
1517. 9062	– – – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse del latte eccedente 10 % ma non eccedente 15 %
	– – – – – – altri:
1517. 9067	– – – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse del latte eccedente 10 % ma non eccedente 15 %

⁸² Introdotta dal n. II cpv. 3 dell'O del 23 giu. 2004 (RU **2004** 3055). Nuovo testo giusta il n. IV cpv. 2 dell'O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 3559).